SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3965).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011 e n. 3962 del 6 settembre 2011;

Visto l'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011;

Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;

Vista la nota del 31 agosto 2011 del Ministero dell'interno – Gabinetto del Ministro;

Viste le note del 20 luglio e 10 settembre 2011 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n.77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011, si provvede nel limite di euro 45.740.000,00, a carico delle risorse di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero dell'interno.

Art. 2.

1. Al fine di ampliare la rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Ministro dell'interno, è autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art. 1-*sexies* e del decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2008, ad incrementare fino al 31 dicembre 2011 la ricettività delle strutture di accoglienza dello SPRAR assegnando un contributo straordinario agli enti locali interessati pari a € 9.000.000,00.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede sulla base delle disponibilità manifestate attraverso le domande presentate dagli enti locali per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nei limiti dello stanziamento per l'anno 2011, ferma restando la necessaria rendicontazione.

3. Ai fini della proroga delle convenzioni e dell'adeguamento dei centri di accoglienza è stanziato l'importo di 46.000.000,00 di euro.

4. Agli oneri derivati dai commi 1 e 3, quantificati in 55.000.000 di euro, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Per assicurare nel periodo luglio - dicembre 2011 il rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune di Lampedusa e Linosa, indispensabile a mantenere idonee condizioni igienico sanitarie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti dai flussi migratori in atto, è autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero della difesa.

Art. 4.

1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011, si provvede nel limite di euro 38.000.000,00 a carico delle risorse di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Allo scopo di far fronte agli immediati maggiori oneri derivanti dall'emergenza umanitaria in atto nel territorio nazionale è assegnata al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera la somma di euro 6.125.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle attività del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 15 aprile 2011, fino al 31 dicembre 2011, è autorizzata la spesa di euro 77.885.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse di cui all''art. 8, che verranno trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilità ordinaria.

Art. 7.

1. Dopo il comma 11 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: "12. Per consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, ai Soggetti attuatori sono attribuiti i seguenti importi giornalieri: euro 350 per ogni Regione, euro 0,80 per migrante oltre la soglia di 200 migranti accolti ed euro 350 per i centri di accoglienza di Campochiaro, Manduria e Mineo. Le predette risorse possono essere utilizzate dai Soggetti attuatori, previo assenso dei Presidenti delle Regioni competenti, per tutti gli oneri di gestione delle strutture dei medesimi, ivi compresi per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa vigente, fino al termine dello stato d'emergenza. Le predette risorse sono inoltre destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario richieste ai dipendenti delle Regioni, Province e Comuni per l'assistenza ai migranti, effettuate in deroga alle disposizioni vigenti e nel limite delle risorse disponibili.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati dal 13 aprile 2011 al 31 agosto 2011 in euro 3.000.000,00 e dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011 in euro 2.850.000,00 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 8, che verranno trasferite al Fondo della protezione civile e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilità ordinaria.

3. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 provvede al trasferimento delle risorse di cui al presente articolo sulla base di un riscontro di natura amministrativo-contabile della documentazione trasmessa dai Soggetti attuatori a supporto delle richieste dei fondi.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 230.000.000,00 si fa fronte a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalità di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A12593

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2011.

Rimodulazione del contributo da riconoscere ai medici convenzionati prescrittori di cui all'articolo 50, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 269/2003 (Progetto Tessera Sanitaria – ricetta elettronica), per le regioni Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-*bis* concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica;

Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;

Visto il comma 5-*ter* del citato art. 50, il quale prevede che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-*bis* del medesimo art. 50, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro;

Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministe-

ro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2008, attuativo del comma 5-*ter* del citato art. 50, il quale, all'art. 1, comma 1, definisce l'importo del contributo unitario da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il SSN e, in alternativa a tale importo unitario:

all'art. 1, comma 2-*bis* prevede che la regione in fase di avvio sperimentale delle disposizioni di cui al DPCM 26 marzo 2008 può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, la rimodulazione a livello regionale di tale contributo unitario, destinando ai medici sperimentatori regionali, individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2-*ter*, il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto e ai restanti medici convenzionati regionali, il restante cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione;

all'art. 1, comma 2-*quater* prevede che a fronte della espressa specifica richiesta regionale di cui al predetto comma 2-*bis*, la quale deve specificare la percentuale prescelta del numero dei medici sperimentatori, con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero della salute, è stabilito il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori e ai restanti medici regionali convenzionati, nei limiti dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;

Vista la nota n. 1435 del 17/7/2009, con la quale la regione Piemonte ha formulato la richiesta, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2-*bis* dell'art. 1 del citato decreto 16 dicembre 2008 e successive modificazioni, di rimodulazione a livello regionale del contributo unitario previsto, comunicando:

il numero dei medici convenzionati sperimentatori pari a 126, individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2-*ter* del medesimo decreto;

di voler destinare l'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione (pari a 614.934 euro) per il cinquanta per cento (pari a 307.467 euro) ai predetti medici sperimentatori regionali e il restante cinquanta per cento (pari a 307.467 euro) ai restanti medici convenzionati regionali (pari 3.929);

Considerato che a fronte della predetta richiesta della regione Piemonte il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori è pari a 2.440 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici regionali convenzionati è pari a 78 euro;

Vista la nota n. 23.02/55.02/EC/72351 dell'8/2/2011, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha formulato la richiesta, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2-*bis* dell'art. 1 del citato decreto 16 dicembre 2008 e successive modificazioni, di rimodulazione a livello regionale del contributo unitario previsto, comunicando:

il numero dei medici convenzionali sperimentatori pari a 32, individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2-*ter* del medesimo decreto;

di voler destinare l'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione (pari a 50.347 euro) per il cinquanta per cento (pari a 25.174 euro) ai predetti medici sperimentatori regionali e il restante cinquanta per cento ai restanti medici convenzionati regionali (pari a 300);

Considerato che a fronte della predetta richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori è pari a 787 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici regionali convenzionati è pari a 84 euro;

Vista la nota n. 2009/2307 dell'8/7/2009, con la quale la regione Campania ha formulato la richiesta, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2-*bis* dell'art. 1 del citato decreto 16 dicembre 2008 e successive modificazioni, di rimodulazione a livello regionale del contributo unitario previsto, comunicando:

il numero dei medici convenzionati sperimentatori pari a 178, individuati sulla base dei criteri di cui all'art. l, comma 2-*ter* del medesimo decreto;

di voler destinare l'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione (pari a 891.996 euro) per il cinquanta per cento (pari a 445.998 euro) ai predetti medici sperimentatori regionali e il restante cinquanta per cento ai restanti medici convenzionati regionali (pari a 5.704);

Considerato che a fronte della predetta richiesta della regione Campania il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori è pari a 2.506 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici regionali convenzionati è pari a 78 euro;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 998 del 14/6/2010 e la nota n. 20527/72AE del 7/2/2011, con le quali la regione Basilicata ha formulato la richiesta, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2-*bis* dell'art. 1 del citato decreto 16 dicembre 2008 e successive modificazioni, di rimodulazione a livello regionale del contributo unitario previsto, comunicando:

il numero dei medici convenzionati sperimentatori pari a 54, individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2-*ter* del medesimo decreto;

di voler destinare l'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione (pari a 89.169 euro) per il cinquanta per cento (pari a 44.585 euro) ai predetti medici sperimentatori regionali e il restante cinquanta per cento ai restanti medici convenzionati regionali (pari a 534);

Considerato che a fronte della predetta richiesta della regione Basilicata il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori è pari a 826 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito re-

gionale ai restanti medici regionali convenzionati è pari a 83 euro;

Visto il decreto dirigenziale n. 9616 del 22 giugno 2010 e la nota n. 497/SC del 22 giugno 2011, con le quali la regione Calabria ha formulato la richiesta, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2-*bis* dell'art. 1 del citato decreto 16 dicembre 2008 e successive modificazioni, di rimodulazione a livello regionale del contributo unitario previsto, comunicando:

il numero dei medici convenzionati sperimentatori pari a 69 (pari al 3% dei medici di medicina generale regionali e al 5% dei pediatri di libera scelta), individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2-*ter* del medesimo decreto;

di voler destinare l'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione (pari a 287.677 euro) per il cinquanta per cento (pari a 143.839 euro) ai predetti medici sperimentatori regionali e il restante cinquanta per cento ai restanti medici convenzionati regionali (pari a 1.828);

Considerato che a fronte della predetta richiesta della regione Calabria il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici medicina generale sperimentatori è pari a 2.303 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici di medicina generale regionali convenzionati è pari a 78 euro, mentre il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai pediatri di libera scelta sperimentatori è pari a 1.360 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti pediatri di libera scelta regionali convenzionati è pari a 80 euro;

Ritenuto di poter stabilire, in relazione alle predette richieste regionali pervenute, il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori e ai restanti medici regionali convenzionati, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*quater* del citato decreto 16 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. A fronte delle specifiche richieste regionali citate nelle premesse di cui all'art. 1, comma 2-*bis* del decreto 16 dicembre 2008 e successive modificazioni, è stabilito il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori e ai restanti medici regionali convenzionati, nei limiti dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del predetto decreto:

a) per la regione Piemonte, il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori è pari a 2.440 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici regionali convenzionati è pari a 78 euro;

b) per la Provincia Autonoma di Bolzano, il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori è pari a 787 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici regionali convenzionati è pari a 84 euro;

c) per la regione Campania, il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori è pari a 2.506 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici regionali convenzionati è pari a 78 euro;

d) per la regione Basilicata, il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori è pari a 826 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici regionali convenzionati è pari a 83 euro;

e) per la Regione Calabria, il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici di medicina generale sperimentatori è pari a 2.303 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti medici di medicina generale regionali convenzionati è pari a 78 euro, mentre il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai pediatri di libera scelta sperimentatori è pari a 1.360 euro e il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai restanti pediatri di libera scelta regionali convenzionati è pari a 80 euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

p. *Il Ministro della salute*
Il capo Dipartimento della qualità
PALUMBO

11A12415

DECRETO 14 settembre 2011.

Decadenza della società Punto Scommesse più S.r.l. dalla concessione n. 3408 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al D.M. 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della Convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3408 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi

non sportivi da parte della Punto Scommesse Più S.r.l. nei locali siti in Terracina (LT);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 1 della Convenzione di concessione in base al quale l'"AAMS procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio";

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata Convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";

Vista la nota prot. n. 2011/2969/Giochi/SCO del 27 gennaio 2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della propria posizione amministrativa, ad adeguare la garanzia di cui all'art. 13 comma 2;

Vista la nota prot. n. 2011/15986/Giochi/SCO del 2 maggio 2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato alla regolarizzazione della propria posizione contabile, nonché ulteriormente sollecitato alla regolarizzazione della garanzia prestata;

Considerato che con le predette note è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17 a motivo sia della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento che del mancato adeguamento delle garanzie di cui all'art. 13 con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di dette posizioni;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte delle medesime comunicazioni, non ha provveduto all'adeguamento della garanzia né ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della Convenzione di concessione n. 3408 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Punto Scommesse Più S.r.l., con sede legale in via Traiano, 13 – Terracina (LT), operante nel comune di Terracina (LT).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A12590

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 febbraio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Cremona - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Cremona, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Cremona, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Cremona.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A12340

DECRETO 21 febbraio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Reggio Emilia - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Reggio Emilia, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Reggio Emilia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Reggio Emilia.

2.Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A12339

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Brun Maurizio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Brun Maurizio, nato il 14 settembre 1982 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che il richiedente sig. Brun è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l' Università degli studi di Napoli «Federico II» l'8 marzo 2006;

Preso atto che ha ottenuto un «Master of Laws» presso la «University of California, Berkeley» nel maggio 2010;

Considerato altresì il richiedente ha superato il «Bar Exam» e il «Profession Ethic Exam» presso la Suprema Corte dello Stato di New York nel marzo 2011;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione rilasciata il 27 gennaio 2011 dall'Ordine degli avvocati di Napoli;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facoltà italiana e di aver successivamente compiuto la pratica in Italia può consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Brun Maurizio, nato il 14 settembre 1982 a Napoli, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Attorney» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12125

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Shkurti Joana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Shkurti Joana, nata il 29 aprile 1981 a Tirana (Albania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Shkurti è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso l'Università Commerciale «L. Bocconi» di Milano l'11 maggio 2006;

Considerato che la medesima ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese;

Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione della sig.ra Shkurti dall'anno 2009, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e

del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto albanese;

Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza a corsi in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entità della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Shkurti Joana, nata il 29 aprile 1981 a Tirana (Albania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12126

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Bari Marinella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Di Bari Marinella, nata il 15 febbraio 1973 a San Giovanni Rotondo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Di Bari è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 15 dicembre 1999 in Italia presso la Università degli studi di Teramo;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Ita-

lia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Foggia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Di Bari Marinella, nata il 15 febbraio 1973 a San Giovanni Rotondo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12127

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. D'Andrea Rodrigo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. D'Andrea Rodrigo, nato a Jesus Maria (Argentina) il 18 giugno 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Mecanico», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros especialistas de Cordoba»,

presso cui è iscritto dal giugno 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - Sezione A - Settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Ingeniero Mecanico» presso la «Universidad Tecnologica Nacional» di Cordoba nel settembre 2005;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che non sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui non è necessario applicare delle misure compensative;

Decreta:

Al sig. D'Andrea Rodrigo, nato a Jesus Maria (Argentina) il 18 giugno 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Mecanico» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A - Settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12128

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marangoni Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Marangoni Giovanna, nata il 27 ottobre 1974 a Adria, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Ferrara in data 5 luglio 2007;

Considerato che l'istante ha presentato documentazione relativa a esperienza in Italia e in Spagna;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo attestato in data 10 novembre 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 12 novembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 15 novembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazio-

ne alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto inoltre che non può considerarsi utile ai fini di una riduzione della prova attitudinale l'ulteriore documentazione prodotta relativa ad esperienza in Italia e in Spagna;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Marangoni Giovanna, nata il 27 ottobre 1974 a Adria, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12291

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lotti Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Lotti Valentina nata il 9 settembre 1976 a Pescia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 19 febbraio 2003 in Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante la frequenza alla Scuola di formazione «Ipsoa» e alla Scuola di formazione «Cino da Pistoia»;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia in data 11 aprile 2005;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» dal 29 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto inoltre che non si può attribuire rilevanza ai certificati attestanti altra formazione, acquisita in Italia ai fini di ulteriore diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Lotti Valentina nata il 9 settembre 1976 a Pescia, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12292

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Guanais Branchini Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Guanais Branchini Carla, nata a Suzano (Brasile) l'11 giugno 1981, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Quimica» di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di Perito industriale, specializzazione in «industrie minerarie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Quimica com Atribuicoes Tecnologicas» conseguito presso l'«Universidade de Mogi das Cruzes» in data 5 agosto 2010;

Considerato che la sig.ra Guanais Branchini Carlsa è iscritta presso il «Cohselho regional de Quimica» come attestato in data 30 agosto 2005;

Preso atto che l'istante dichiara di aver svolto attività professionale in Brasile;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la domanda può essere accolta per la sez. B senza misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Milano, in data 8 novembre 2010 con scadenza il 24 ottobre 2011 per ricongiungimento famigliare;

Decreta:

Alla sig.ra Guanais Branchini Carla, nata a Suzano (Brasile) l'11 giugno 1981, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di «Quimica», sez. B, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici», fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12293

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fraioli Arianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Fraioli Arianna nata l'11 ottobre 1982 a Sora, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Cassino in data 14 gennaio 2008;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Cassino del 11 novembre 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'11 giugno 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 30 novembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita

dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla Sig.ra Fraioli Arianna nata il 11 ottobre 1982 a Sora, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12294

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Maffia Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Maffia Luca nato il 2 giugno 1974 a Montecatini Terme, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Maffia è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 8.6.2004 Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia in data 21.9.2006;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 26 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 20 ottobre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazio-

ne alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum" che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Maffia Luca nato il 2 giugno 1974 a Montecatini Terme, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12295

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giuliani Bruna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Giuliani Bruna, nata il 3 settembre 1974 a Marostica, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici Laurea in Giurisprudenza ottenuta in data 20 marzo 2000 conseguita presso l'Università «Alma Mater Studiorum» - Università degli Studi di Bologna;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia

come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa del 20 settembre 2002;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 6 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 15 settembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 15 novembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla Sig.ra Giuliani Bruna, nata il 3 settembre 1974 a Marostica, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12296

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Saraci Irma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Saraci Irma, nata il 27 luglio 1983 a Kavaje (Albania) cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente Sig. Saraci Irma è in possesso dei titoli accademico Laurea di primo livello in Scienze giuridiche del 28 febbraio 2006 e la laurea di dottore in Giurisprudenza del 2 luglio 2008 conseguite presso l' Università di "La Sapienza" di Roma;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 28 ottobre 2010;

Considerato che la sig.ra Saraci è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 30 ottobre 2010;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49 comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla Sig.ra Saraci Irma, nata il 27 luglio 1983 a Kavaje (Albania) cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia;

L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12334

DECRETO 13 settembre 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di San Giorgio La Molara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Napoli in data 27 giugno 2011, prot. n. 198/11 GA13, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara non è stato in grado di funzionare il giorno 27 aprile 2011 per assenza di tutto il personale di cancelleria;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di San Giorgio La Molara il giorno 27 aprile 2011 per assenza di tutto il personale di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 settembre 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

11A12416

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelova Avramova Mariana Georgieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza datata 27 ottobre 2008, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Angelova Mariana Georgieva, nata a Radanovo (Bulgaria) il giorno 24 settembre 1955, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università di medicina – Collegio di medicina di Plovdiv nell'anno 2004 sulla base del titolo di «медицинска сестра - общ профил» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore «dr.ssa Mara Maleeva-Zivkova» di Plovdiv nell'anno 1977, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertato che nel caso di specie non sussistevano i requisiti previsti dagli articoli 23 e 31 della direttiva 2005/36/CE relativi al riconoscimento automatico del titolo in questione anche sulla base dei diritti acquisiti;

Valutata, pertanto, l'istanza dell'interessata alla luce delle norme procedurali relative al sistema generale di riconoscimento di cui al Titolo III, Capo I, della sopra citata direttiva comunitaria, ed applicato, nella fattispecie, l'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, trattandosi di un titolo professionale analogo ad altri già sottoposti all'esame della Conferenza dei Servizi;

Vista la nota provvedimentale del 14 luglio 2009, prot. n. DGRUPS-0040364-P, con la quale questo Ministero ha comunicato alla sig.ra Angelova Mariana Georgieva che il riconoscimento del suddetto titolo sarebbe stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a Sua scelta, in un tirocinio di adattamento di 900 ore o in una prova attitudinale;

Vista la successiva istanza pervenuta il 10 marzo 2011, corredata da nuova documentazione, con la quale la sig.ra Angelova Mariana Georgieva, nata a Radanovo (Bulgaria) il giorno 24 settembre 1955, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра - общ профил» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto semisuperiore di medicina «dr.ssa Mara Maleeva-Zivkova» di Plovdiv nell'anno 1977, integrato dal Certificato di formazione supplementare rilasciato dall'Università di medicina di Plovdiv - Collegio di medicina nell'anno 2011 relativo ad un corso di studi terminato nel 2004;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevato che nel sopra citato titolo professionale l'interessata è denominata Avramova Mariyana Georgieva;

Vista la dichiarazione resa dalla richiedente in cui si attesta che Avramova Mariana Georgieva e Angelova Mariana Georgieva sono nomi della stessa persona;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria - Ministero della sanità della Repubblica bulgara - datato 21 gennaio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata, in possesso del titolo professionale di «медицинска сестра - общ профил» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto semisuperiore di medicina di Plovdiv nell'anno 1977, integrato dal Certificato di formazione supplementare rilasciato dall'Università di medicina di Plovdiv - Collegio di Medicina nell'anno 2011 relativo ad un corso di studi terminato nel 2004, avendo esercitato in Bulgaria la professione di infermiera per più di tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato stesso, può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli 23, comma 1, e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che il titolo in possesso dell'interessata consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto, di conseguenza, di revocare la propria nota provvedimentale del 14 luglio 2009, prot. n. DGRUPS-0040364-P, sopra citata, di attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра - общ профил» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto semisuperiore di medicina «dr.ssa Mara Maleeva-Zivkova» di Plovdiv nell'anno 1977, integrato dal Certificato di formazione supplementare rilasciato dall'Università di medicina di Plovdiv - Collegio di Medicina nell'anno 2011 relativo ad un corso di studi terminato nel 2004, dalla sig.ra Avramova Mariyana Georgieva, nata a Radanovo (Bulgaria) il giorno 24 settembre 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Angelova Mariana Georgieva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Art. 3.

La propria nota provvedimentale del 14 luglio 2009, prot. n. DGRUPS-0040364-P, relativa all'attribuzione di misura compensativa è revocata.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12174

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 settembre 2011.

Nuove modalità tecniche per l'utilizzo dell'attrezzo «ferrettara».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalità di impiego della "ferrettara";

Visto il Reg. (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997, come successivamente integrato e modificato, relativo alle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ed in particolare l'art. 11-*bis*, commi 1 e 2, che vietano a qualsiasi nave di tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII dello stesso regolamento, nonché vietano lo sbarco delle specie elencate nel suddetto allegato qualora pescate con reti da posta derivanti;

Visto il Reg. (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. CE n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Ravvisata la necessità di fissare nuove modalità tecniche per l'utilizzo dell'attrezzo "ferrettara" al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca;

Ritenuto a tal fine necessario garantire ampia tutela alle specie bersaglio di cui all'allegato VIII del Reg. (CE) n. 894/97, adeguando a tal fine la disciplina nazionale inerente l'uso dell'attrezzo "ferrettare";

Sentita la Commissione Consultiva Centrale per pesca marittima e l'acquacoltura che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'impiego dell'attrezzo ferrettara è consentito esclusivamente entro le 3 miglia dalla costa.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 2011, la rete dell'attrezzo ferrettara non può essere di lunghezza superiore ai 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 180 mm di apertura.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la rete dell'attrezzo ferrettara non può essere di lunghezza superiore a 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 100 mm di apertura.

Art. 3.

1. Il decreto ministeriale 24 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalità di impiego della "ferrettara" è abrogato.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

3. È vietata, ai sensi della normativa comunitaria vigente, la cattura con l'attrezzo "ferrettara" delle seguenti specie:

Tonno bianco: Thunnus alalunga;Tonno rosso: Thunnus thynnus; Tonno obeso: Thunnus obesus; Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis; Palamita: Sarda sarda; Tonno pinna gialla: Thunnus albacore; Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus; Tonnetti: Euthynnus spp.; Tonno del Sud: Thunnus maccoyii;Tombarelli: Auxis spp.;Pesce castagna: Brama rayi; Aguglie imperiali: Tetrapturus spp.; Makaira spp.; Pesci vela: Istiophorus spp.; Pesce spada: Xiphias gladius; Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.; Corifene: Coryphoena spp.; Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae; Cefalopodi: tutte le specie.

Il presente decreto è immediatamente efficace, ne viene data pubblicità mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il Ministro: ROMANO

11A12591

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 11 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Timothy Hall, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Timothy Hall, cittadino inglese, nato a Sheffield (Inghilterra) il 13 aprile 1966, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 18 aprile 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 27 luglio 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Gran Bretagna, dal sig. Timothy Hall, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 18 aprile 2003 dal sig.Timothy Hall, nato a Sheffield (Inghilterra) il 13 aprile 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Timothy Hall è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2011

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A12417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Contratto di filiera tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Granaio Italiano S.C.A R.L. (già A.T.I. «Frumento di qualità»). Presa d'atto sostituzione tabella allegata alla delibera CIPE n. 13/2010. (Deliberazione n. 49/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (G.U.C.E. n. C319/1 del 27 dicembre 2006);

Vista la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008 n. C(2008)7843 con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. 379/2008, relativo al regime dei contratti di filiera e di distretto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 marzo 2006 recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 463 del 16 luglio 2007 di modifica e codificazione della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007 n. 157 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124/2008), con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato autorizzato a stipulare il contratto di filiera con Granaio Italiano S.c.a r.l. (già A.T.I. «Frumento di qualità») per investimenti nella filiera del frumento di qualità da realizzare nelle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto;

Viste le note n. 0017154 del 10 novembre 2009 e n. 0018285 del 26 novembre 2009, con le quali il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto a questo Comitato l'aggiornamento del contratto di filiera con Granaio Italiano S.c.a r.l. (già A.T.I. «Frumento di qualità»), stipulato il 3 novembre 2008, aggiornamento determinato dalle variazioni intervenute a seguito della presentazione dei progetti esecutivi da parte delle aziende beneficiarie;

Vista la propria delibera 13 maggio 2010, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2010) a cui è stata allegata, per mero errore materiale, la tabella inviata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con la citata nota n. 0017154 del 10 novembre 2009, anziché le due tabelle allegate alla successiva nota n. 0018285 del 26 novembre 2009, trasmessa dallo stesso Ministro proponente;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, formulata nel corso della riunione preparatoria del 4 maggio 2010;

Prende atto

che, fermo restando quanto stabilito con la propria delibera 13 maggio 2010, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2010), alla stessa sono da allegare, quale parte integrante, le due tabelle trasmesse dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con la nota n. 0018285 del 26 novembre 2009 richiamata in premessa.

Tali tabelle sostituiscono quella erroneamente allegata alla delibera n. 13/2010 e pubblicata nella citata *Gazzetta Ufficiale*.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica delle Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetterà alla Corte dei Conti la presente presa d'atto unitamente alla delibera n. 13/2010 corredata delle due nuove tabelle allegate, ai fini della loro successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 169

ALLEGATO

Tabella 1: GRANAIO ITALIANO SCARL EX A.T.I._FRUMENTO DI QUALITA' - Investimenti ammissibili e agevolazioni

Denominazione beneficiario	Regimi d'aiuto: 381/2003 e 379/2008					Totale Investimenti ammissibili	Totale agevolazioni
	1A	2A	3A	4A	5A		
UNIONE SEMINATIVI SCRL SOC CONS A.R.L.	-	50.000,00	200.600,00	60.000,00	-	310.600,00	209.293,73
Contributo in conto capitale		-	125.595,79	-			125.595,79
Finanziamento agevolato		38.044,52	-	45.653,42			83.697,94
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI FORLI' - CESENA E RIMINI	-	978.089,49	701.206,00	-	-	1.679.295,49	958.158,06
Contributo in conto capitale		-	213.939,15	-			213.939,15
Finanziamento agevolato		744.218,90	-	-			744.218,90
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA	-	980.562,00	100.000,00	-	-	1.080.562,00	808.710,28
Contributo in conto capitale		-	62.610,06	-			62.610,06
Finanziamento agevolato		746.100,21	-	-			746.100,21
S.I.S.(SOCIETA' ITALIANA SEMENTI)	-	448.857,31	-	-	662.425,00	1.111.282,31	725.461,07
Contributo in conto capitale		-	-	-	411.974,22		411.974,22
Finanziamento agevolato		313.486,85	-	-			313.486,85
SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.	-	-	-	-	372.699,16	372.699,16	233.347,18
Contributo in conto capitale		-	-	-	233.347,18		233.347,18
Finanziamento agevolato		-	-	-			-
PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-	873.824,00	450.000,00	-	608.000,00	1.931.824,00	1.301.562,42
Contributo in conto capitale		-	281.745,29	-	380.669,19		662.414,48
Finanziamento agevolato		639.147,94	-	-			639.147,94
ANTONIO AMATO & C. MOLINI E PASTIFICI IN SALERNO	-	1.483.250,00	-	-	-	1.483.250,00	1.128.590,69
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.128.590,69	-	-			1.128.590,69
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO VENETO	-	1.646.016,00	-	-	-	1.646.016,00	1.252.437,77
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.252.437,77	-	-			1.252.437,77
PRODUTTORI SEMENTI MEDITERRANEI SRL	-	857.356,10	-	-	-	857.356,10	652.354,03
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		652.354,03	-	-			652.354,03
CERERE SRL	-	443.516,46	-	-	-	443.516,46	337.467,42
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		337.467,42	-	-			337.467,42
MOLINO PARRI	-	1.078.932,76	16.200,00	-	-	1.095.132,76	656.148,35
Contributo in conto capitale		-	9.391,51	-			9.391,51
Finanziamento agevolato		646.756,84	-	-			646.756,84
ALLEANZA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA FANESE	-	1.358.705,50	-	-	-	1.358.705,50	1.033.825,97
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.033.825,97	-	-			1.033.825,97
MOLINO SOCIALE ALTOTIBERINO SOC. COOP. A.R.L.	-	807.237,00	80.000,00	-	-	887.237,00	616.951,40
Contributo in conto capitale		-	50.088,05	-			50.088,05
Finanziamento agevolato		566.863,35	-	-			566.863,35
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA POMONTE	-	-	63.849,94	-	-	63.849,94	39.976,49
Contributo in conto capitale		-	39.976,49	-			39.976,49
Finanziamento agevolato		-	-	-			-
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PISA	-	437.328,34	-	-	-	437.328,34	251.000,00
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		251.000,00	-	-			251.000,00
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	-	1.467.166,00	-	-	-	1.467.166,00	1.114.704,44
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		1.114.704,44	-	-			1.114.704,44
CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP. A R. L.	-	269.066,00	98.280,00	60.000,00	-	427.346,00	300.471,21
Contributo in conto capitale		-	50.088,05	-			50.088,05
Finanziamento agevolato		204.729,74	-	45.653,42			250.383,16
CONSORZIO AGRARIO DELLA MAREMMA TOSCANA SOC. COOP. A R.L.	-	3.648.423,18	-	-	-	3.648.423,18	2.127.420,47
Contributo in conto capitale		-	-	-			-
Finanziamento agevolato		2.127.420,47	-	-			2.127.420,47
Totale investimenti ammissibili	-	16.828.330,14	1.710.135,94	120.000,00	1.643.124,16	20.301.590,24	
Totale agevolazioni	-	11.797.149,14	833.434,40	91.306,85	1.025.990,60		13.747.880,98
Totale contributo in conto capitale	-	-	833.434,40	-	1.025.990,60		1.859.425,00
Totale finanziamento agevolato	-	11.797.149,14	-	91.306,85	-		11.888.455,98

Tab. 2: GRANAIO ITALIANO SCARL EX A.T.I._FRUMENTO DI QUALITA' - Investimenti ammissibili e agevolazioni progetto esecutivo, investimenti e agevolazioni approvate e da approvare dal CIPE

Denominazione beneficiario	Regimi d'aiuto: 381/2003 e 379/2008					Totale Investimenti ammissibili progetto esecutivo	Totale agevolazioni progetto esecutivo	Investimenti approvati CIPE	Agevolazioni approvate CIPE	Agevolazioni da approvare CIPE
	1A	2A	3A	4A	5A					
UNIONE SEMINATIVI SCRL SOC CONS A.R.L.	-	**50.000,00**	**200.600,00**	**60.000,00**	-	**310.600,00**	**209.293,73**	**315.000,00**	**212.048,58**	
Contributo in conto capitale		-	125.595,79	-			125.595,79		128.350,63	
Finanziamento agevolato		38.044,52	-	45.653,42			83.697,94		83.697,94	
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI FORLI' - CESENA E RIMINI	-	**978.089,49**	**701.206,00**	-	-	**1.679.295,49**	**958.158,06**	**1.307.000,00**	**952.429,35**	
Contributo in conto capitale		-	213.939,15	-			213.939,15		195.343,40	18.595,75
Finanziamento agevolato		744.218,90	-	-			744.218,90		757.085,95	
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA	-	**980.562,00**	**100.000,00**	-	-	**1.080.562,00**	**808.710,28**	**1.420.000,00**	**1.066.985,39**	
Contributo in conto capitale		-	62.610,06	-			62.610,06		62.610,06	
Finanziamento agevolato		746.100,21	-	-			746.100,21		1.004.375,33	
S.I.S.(SOCIETA' ITALIANA SEMENTI)	-	**448.857,31**	-	-	**662.425,00**	**1.111.282,31**	**725.461,07**	**1.070.000,00**	**725.461,07**	
Contributo in conto capitale		-	-	-	411.974,22		411.974,22		411.974,22	
Finanziamento agevolato		313.486,85	-	-			313.486,85		313.486,85	
SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.	-	-	-	-	**372.699,16**	**372.699,16**	**233.347,18**	**397.650,00**	**248.968,92**	
Contributo in conto capitale		-	-	-	233.347,18		233.347,18		248.968,92	
Finanziamento agevolato		-	-	-			-		-	
PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-	**873.824,00**	**450.000,00**	-	**608.000,00**	**1.931.824,00**	**1.301.562,42**	**1.898.000,00**	**1.301.562,42**	
Contributo in conto capitale		-	281.745,29	-	380.669,19		662.414,48		662.414,48	
Finanziamento agevolato		639.147,94	-	-			639.147,94		639.147,94	
ANTONIO AMATO & C. MOLINI E PASTIFICI IN SALERNO	-	**1.483.250,00**	-	-	-	**1.483.250,00**	**1.128.590,69**	**1.500.000,00**	**1.141.335,60**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-		-	
Finanziamento agevolato		1.128.590,69	-	-			1.128.590,69		1.141.335,60	
CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO VENETO	-	**1.646.016,00**	-	-	-	**1.646.016,00**	**1.252.437,77**	**1.168.900,00**	**889.404,79**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-		-	
Finanziamento agevolato		1.252.437,77	-	-			1.252.437,77		889.404,79	363.032,98
PRODUTTORI SEMENTI MEDITERRANEI SRL	-	**857.356,10**	-	-	-	**857.356,10**	**652.354,03**	**820.000,00**	**623.930,13**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-		-	
Finanziamento agevolato		652.354,03	-	-			652.354,03		623.930,13	28.423,90
CERERE SRL	-	**443.516,46**	-	-	-	**443.516,46**	**337.467,42**	**961.500,00**	**731.596,12**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-		-	
Finanziamento agevolato		337.467,42	-	-			337.467,42		731.596,12	
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LIVORNO	-	-	-	-	-	-	-	**427.000,00**	**324.900,20**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-		-	
Finanziamento agevolato		-	-	-			-		324.900,20	
MOLINO PARRI	-	**1.078.932,76**	**16.200,00**	-	-	**1.095.132,76**	**656.148,35**	**865.000,00**	**656.148,35**	
Contributo in conto capitale		-	9.391,51	-			9.391,51		9.391,51	
Finanziamento agevolato		646.756,84	-	-			646.756,84		646.756,84	
ALLEANZA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA FANESE	-	**1.358.705,50**	-	-	-	**1.358.705,50**	**1.033.825,97**	**1.400.000,00**	**1.065.246,56**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-		-	
Finanziamento agevolato		1.033.825,97	-	-			1.033.825,97		1.065.246,56	
MOLINO SOCIALE ALTOTIBERINO SOC. COOP. A.R.L.	-	**807.237,00**	**80.000,00**	-	-	**887.237,00**	**616.951,40**	**825.000,00**	**616.951,40**	
Contributo in conto capitale		-	50.088,05	-			50.088,05		50.088,05	
Finanziamento agevolato		566.863,35	-	-			566.863,35		566.863,35	
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA POMONTE	-	-	**63.849,94**	-	-	**63.849,94**	**39.976,49**	**279.200,00**	**203.787,10**	
Contributo in conto capitale		-	39.976,49	-			39.976,49		40.195,66	
Finanziamento agevolato		-	-	-			-		163.591,44	
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PISA	-	**437.328,34**	-	-	-	**437.328,34**	**251.000,00**	**165.000,00**	**125.546,92**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-		-	
Finanziamento agevolato		251.000,00	-	-			251.000,00		125.546,92	125.453,08
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	-	**1.467.166,00**	-	-	-	**1.467.166,00**	**1.114.704,44**	**1.465.000,00**	**1.114.704,44**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-		-	
Finanziamento agevolato		1.114.704,44	-	-			1.114.704,44		1.114.704,44	
CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP. A R. L.	-	**269.066,00**	**98.280,00**	**60.000,00**	-	**427.346,00**	**300.471,21**	**410.000,00**	**301.181,88**	
Contributo in conto capitale		-	50.088,05	-			50.088,05		50.088,05	
Finanziamento agevolato		204.729,74	-	45.653,42			250.383,16		251.093,83	
CONSORZIO AGRARIO DELLA MAREMMA TOSCANA SOC. COOP. A R.L.	-	**3.648.423,18**	-	-	-	**3.648.423,18**	**2.127.420,47**	**1.900.000,00**	**1.445.691,76**	
Contributo in conto capitale		-	-	-			-	-	-	-
Finanziamento agevolato		2.127.420,47	-	-			2.127.420,47		1.445.691,76	681.728,71
Totale Investimenti ammissibili	-	**16.828.330,14**	**1.710.135,94**	**120.000,00**	**1.643.124,16**	**20.301.590,24**		**18.594.250,00**		
Totale agevolazioni	-	**10.979.285,79**	**783.346,35**	**91.306,85**	**1.025.990,60**		**13.747.880,98**		**13.747.880,98**	
Totale contributo in conto capitale	-	-	783.346,35	-	1.025.990,60	-	1.859.425,00		1.859.425,00	
Totale finanziamento agevolato	-	10.979.285,79	-	91.306,85	-	-	11.888.455,98		11.888.455,98	

11A12397

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Fondo sanitario nazionale 2009. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 21/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente in favore delle Regioni, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la propria delibera n. 5 del 13 maggio 2010, (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2010), concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2009 del Fondo sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, sono state accantonate le risorse pari a 30.152.000 euro per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 27762 del 16 agosto 2010, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro vincolata sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2009 per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010, (Rep. Atti n. 100/CSR);

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l'anno 2009, sono ripartite tra le Regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 171

FSN 2009. RIPARTO DELLA QUOTA VINCOLATA PER FINANZIARE IL FONDO DI ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO

Regioni	Numero dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione FSN 2009
PIEMONTE	9.616	**2.684.595**
LOMBARDIA	15.424	**4.306.073**
VENETO	8.546	**2.385.872**
LIGURIA	4.287	**1.196.845**
EMILIA-ROMAGNA	9.454	**2.639.368**
TOSCANA	8.271	**2.309.098**
UMBRIA	2.070	**577.903**
MARCHE	3.365	**939.441**
LAZIO	10.725	**2.994.206**
ABRUZZO	2.921	**815.485**
MOLISE	803	**224.182**
CAMPANIA	12.652	**3.532.186**
PUGLIA	7.585	**2.117.580**
BASILICATA	1.345	**375.497**
CALABRIA	5.182	**1.446.711**
SICILIA *	5.756	**1.606.958**
TOTALE	**108.002**	**30.152.000**

* Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge pari al 49,11%.
La quota parte a carico della Regione Siciliana ammonta a 1.396.134 euro

11A12398

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Servizio sanitario nazionale 2010. Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 25/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisca i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale e possa vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti

e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo Sanitario Nazionale, includendo anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 22, comma 6, del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che istituisce, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo di 50.000.000 di euro a favore dell'«Ospedale Bambino Gesù» di Roma la cui erogazione avverrà con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per il detto importo di 50 milioni di euro, del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la nota n. 8396 del 10 marzo 2011 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta del Ministro della salute, integrata successivamente con nota n. 15039 del 4 maggio 2011, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale relative all'anno 2010, pari a 105.565.800.000 euro;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 29 aprile 2010 (Rep. atti n. 12/CSR) sulla base della proposta inizialmente presentata dal Ministro della salute, intesa successivamente rettificata nella seduta del 24 maggio 2010 (Rep. atti 75/CSR);

Vista la successiva intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 novembre 2010, (Rep. atti n. 205/CSR) sulla nuova proposta di riparto presentata dal Ministro della salute.

Delibera:

Le disponibilità finanziarie complessivamente disponibili destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2010, parte corrente, ammontano a 105.565.800.000 euro e sono ripartite come segue:

1. 103.125.497.900 euro per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da tabella A, di cui:

1.1) 149.903.233 euro per l'Ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria;

1.2) 38.108.009 euro per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria;

2. 1.709.992.100 euro a destinazione vincolata, come da tabelle B, di cui:

2.1) 1.436.272.100 euro, per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, legge n. 662/1996;

2.2) 49.063.000 euro per prevenzione AIDS;

2.3) 40.000.000 di euro per indennità di abbattimento per emergenza veterinaria;

2.4) 38.735.000 euro per borse di studio triennali per medici di medicina generale;

2.5) 30.152.000 euro per il fondo esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

2.6) 30.990.000 euro per assistenza a extracomunitari;

2.7) 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia così come ripartita nella tabella C;

2.8) 4.390.000 euro per prevenzione e cura della fibrosi cistica;

2.9) 3.550.000 euro per provvidenze economiche agli Hanseniani;

2.10) 70.000.000 di euro per accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia;

3. 562.510.000 euro per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie, come da tabelle B, di cui:

3.1) 10.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) così come ripartiti nella tabella C;

3.2) 3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006/2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella tabella C;

3.3) 231.500.000 euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella tabella C;

3.4) 140.500.000 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

3.5) 2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

3.6) 173.010.000 euro per concorso al finanziamento degli specializzandi;

3.7) 2.000.000 di euro per il finanziamento del Centro Nazionale Trapianti;

4. 167.800.000 euro restano accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria, da ripartire successivamente su proposta del Ministro della salute.

Le predette somme sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo le quote riportate nelle tre allegate tabelle che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 9 Economia e finanze,foglio n. 170

TABELLA A

FSN 2010. RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza)

(unità di euro)

REGIONI E P.A.	TOTALE FABBISOGNO INDISTINTO 2010	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale	Stima IRAP 2009 Dipartimento Politiche Fiscali	Stima Addizionale IRPEF 2009 Dipartimento Politiche Fiscali	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Disponibilità di cassa (senza mobilità)	Mobilità sanitaria (infraregionale - "Bambino Gesù" - ACISMOM)	Totale disponibilità di cassa (con mobilità)	Risorse totali per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4+5+6+7)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)=(2)+(3)+(10)
PIEMONTE	7.776.142.436	167.095.971		2.522.865.023	548.885.000	4.537.296.442		7.609.046.465	7.165.841	7.616.212.306	7.783.308.277
VALLE D'AOSTA	219.458.434	4.341.336	116.401.293	82.070.806	16.645.000			98.715.806	-11.205.435	87.510.371	208.253.000
LOMBARDIA	16.697.961.512	344.688.926		7.892.799.127	1.288.503.000	7.171.970.460		16.353.272.587	464.267.997	16.817.540.584	17.162.229.510
P.A. BOLZANO	834.033.772	17.089.038	384.605.092	369.392.642	62.947.000			432.339.642	6.667.892	439.007.534	840.701.664
P.A.TRENTO	885.359.722	17.328.157	500.682.443	303.914.122	63.435.000			367.349.122	-13.619.108	353.730.014	871.740.614
VENETO	8.344.425.632	187.978.900		2.957.272.593	568.520.000	4.630.654.139		8.156.446.732	84.634.655	8.241.081.387	8.429.060.287
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.166.502.422	47.484.584	1.198.534.404	767.758.434	152.725.000			920.483.434	28.470.119	948.953.553	2.194.972.541
LIGURIA	3.029.586.924	62.729.872		758.449.404	196.546.000	2.011.861.648		2.966.857.052	-37.866.386	2.928.990.666	2.991.720.538
EMILIA-ROMAGNA	7.609.849.731	171.955.829		2.899.083.330	557.226.000	3.981.584.572		7.437.893.902	366.754.244	7.804.648.146	7.976.603.975
TOSCANA	6.550.602.607	138.369.096		2.051.761.837	433.124.000	3.927.347.674		6.412.233.511	99.434.745	6.511.668.256	6.650.037.352
UMBRIA	1.575.817.950	34.031.402		352.682.627	90.226.000	1.098.877.921		1.541.786.548	9.722.419	1.551.508.967	1.585.540.369
MARCHE	2.747.377.121	57.467.177		727.928.910	160.558.000	1.801.423.034		2.689.909.944	-32.506.807	2.657.403.137	2.714.870.314
LAZIO	9.606.506.384	162.193.247		3.879.864.949	640.854.000	4.923.594.188		9.444.313.137	-99.561.772	9.344.751.365	9.506.944.612
ABRUZZO	2.311.625.829	41.537.068		452.189.567	115.379.000	1.702.520.194		2.270.088.761	-71.692.353	2.198.396.408	2.239.933.476
MOLISE	558.439.806	12.952.736		40.952.185	24.698.000	479.836.885		545.487.070	28.195.729	573.682.799	586.635.535
CAMPANIA	9.601.546.946	163.215.831		1.382.525.313	383.659.000	7.672.146.801		9.438.331.114	-308.212.809	9.130.118.305	9.293.334.136
PUGLIA	6.856.022.310	113.350.898		922.994.485	288.241.000	5.531.435.927		6.742.671.412	-139.981.454	6.602.689.958	6.716.040.856
BASILICATA	1.024.322.510	16.926.354		58.600.102	40.761.000	908.035.054		1.007.396.156	-40.347.687	967.048.469	983.974.823
CALABRIA	3.411.487.699	47.418.994		119.277.339	125.229.000	3.119.562.365		3.364.068.704	-257.492.896	3.106.575.808	3.153.994.802
SICILIA	8.474.621.116	128.084.893	4.161.886.430	1.499.399.226	341.549.000		2.343.701.567	4.184.649.793	-203.787.976	3.980.861.817	8.270.833.140
SARDEGNA	2.843.807.037	45.917.138	2.065.548.078	597.778.821	134.563.000			732.341.821	-67.050.200	665.291.621	2.776.756.837
B. GESU'									149.903.233	149.903.233	149.903.233
A.C.I.S.M.O.M.									38.108.009	38.108.009	38.108.009
TOTALE	**103.125.497.900**	**1.982.157.447**	**8.427.657.740**	**30.639.560.842**	**6.234.273.000**	**53.498.147.304**	**2.343.701.567**	**92.715.682.713**	**0**	**92.715.682.713**	**103.125.497.900**

TABELLA B

FSN 2010. RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA

(unità di euro)

Somme per attività a destinazione vincolata	**1.709.992.100**
di cui:	
Progetti di piano	1.436.272.100
AIDS	49.063.000
indennità di abbattimento (emerg veterinaria)	40.000.000
Borse studio medici medicina generale	38.735.000
Fondo esclusività personale dirigente del ruolo sanitario	30.152.000
Assistenza a extracomunitari	30.990.000
Med. Penitenziaria comp. trasferite	6.840.000
Prevenzione e cura fibrosi cistica	4.390.000
Provvidenze economiche hanseniani	3.550.000
Accertamenti medico-legali su dipendenti pubblici	70.000.000
Somme per attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie	**562.510.000**
di cui:	
Concorso al finanziamento specializzandi	173.010.000
Finanziamento IZS	231.500.000
Croce Rossa Italiana	140.500.000
Contratto per IZS	10.000.000
Contratto per IZS biennio 2006-2007	3.000.000
Mutui pre-riforma CC.DD.PP	2.500.000
Centro Nazionale Trapianti	2.000.000
Quota finalizzata per il finanziamento della Medicina Penitenziaria (art. 2, comma 283, lett.c), legge n. 244/07)	**167.800.000**

TABELLA C

FSN 2010. RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

REGIONI E P.A.	Risorse totali per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (colonna 10 della Tabella A)	Contratto per IZS bienni economici 2002-2003 (art. 3, c. 52, L. 350/03) e 2004-2005 (art. 1 c. 182, L. 266/05)	Medicina penitenziaria (decreto legislativo 230/99)	Integrazione 3 mln di euro per IZS a valere sulle somme per 398 mln. di cui all'art.3, c. 139, L. 244/07	Totale per cassa	Finanziamento II.ZZ.SS.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)	(6)
PIEMONTE	7.616.212.306	1.003.000	853.000	321.967	7.618.390.273	23.283.400
VALLE D'AOSTA	87.510.371	0	44.000	0	87.554.371	0
LOMBARDIA	16.817.540.584	2.491.000	820.000	706.389	16.821.557.973	48.273.075
P.A. BOLZANO	439.007.534	0	38.000	0	439.045.534	0
P.A.TRENTO	353.730.014	0	48.000	0	353.778.014	0
VENETO	8.241.081.387	1.350.000	363.000	368.269	8.243.162.656	29.086.602
FRIULI VENEZIA GIULIA	948.953.553	0	160.000	0	949.113.553	0
LIGURIA	2.928.990.666	0	307.000	0	2.929.297.666	0
EMILIA-ROMAGNA	7.804.648.146	0	510.000	0	7.805.158.146	0
TOSCANA	6.511.668.256	0	391.000	0	6.512.059.256	0
UMBRIA	1.551.508.967	787.000	111.000	205.671	1.552.612.638	17.186.622
MARCHE	2.657.403.137	0	106.000	0	2.657.509.137	0
LAZIO	9.344.751.365	1.103.000	782.000	345.657	9.346.982.022	23.516.077
ABRUZZO	2.198.396.408	875.000	212.000	234.745	2.199.718.153	17.037.117
MOLISE	573.682.799	0	45.000	0	573.727.799	0
CAMPANIA	9.130.118.305	428.000	507.000	110.912	9.131.164.217	18.798.491
PUGLIA	6.602.689.958	529.000	551.000	157.215	6.603.927.173	17.035.104
BASILICATA	967.048.469	0	53.000	0	967.101.469	0
CALABRIA	3.106.575.808	0	190.000	0	3.106.765.808	0
SICILIA	3.980.861.817	721.000	434.000	272.434	3.982.289.251	18.695.655
SARDEGNA	665.291.621	713.000	315.000	276.741	666.596.362	18.587.857
B. GESU'	149.903.233				149.903.233	
A.C.I.S.M.O.M.	38.108.009				38.108.009	
TOTALE	**92.715.682.713**	**10.000.000**	**6.840.000**	**3.000.000**	**92.735.522.713**	**231.500.000**

11A12399

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2011.

Proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 15 giugno 2011 in materia di titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

Visto il provvedimento del Garante del 15 giugno 2011, n. 230/2011, in materia di «Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2011 (di seguito, il provvedimento);

Considerato che detto provvedimento ha analizzato i rapporti intercorrenti tra le società preponenti ed i soggetti esterni che, in qualità di agenti, svolgono attività di promozione e di commercializzazione di beni e servizi in favore e per conto delle stesse società ed ha rilevato come, al ricorrere di determinati presupposti analiticamente indicati, tali soggetti esterni, sebbene formalmente qualificati titolari autonomi del trattamento dei dati dei destinatari delle iniziative a carattere promozionale, operano in concreto quali responsabili di quel trattamento, del quale sono dunque titolari le stesse società preponenti che commissionano le attività promozionali;

Considerato pertanto che, ai sensi degli arti. 143, comma 1, lettera *b)* e 154, comma 1, lettera *c)* del Codice, al fine di rendere il trattamento conforme, anche sotto il profilo formale, alle disposizioni vigenti, il Garante ha disposto che nelle situazioni delineate le società preponenti, nella loro richiamata qualità di titolari, procedano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, a designare quei soggetti esterni responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, lettera *g)* e 29, commi 4 e 5 del Codice;

Viste le note inviate, rispettivamente, da H3G S.p.A. il 1° agosto 2011, da Wind Telecomunicazioni S.p.A. il 2 agosto 2011, da Vodafone Omnitel N.V. l'8 agosto 2011 e da BT Italia S.p.A. il successivo 10 agosto 2011, nelle quali queste società hanno affermato di aver tempestivamente avviato il processo di adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento, rappresentando tuttavia all'Autorità situazioni di oggettiva difficoltà nel portarlo a compimento nei tempi stabiliti, specie con riguardo agli adempimenti relativi alla modifica della modulistica contrattuale inerente i rapporti instaurati con gli agenti nonché alla predisposizione ed alla trasmissione degli atti formali di designazione di ciascun agente a responsabile del trattamento ed alla ricezione dei relativi atti di accettazione;

Considerato che le menzionate società hanno, tra l'altro, attribuito le ragioni del ritardo sia al numero considerevole dei soggetti coinvolti, in alcuni casi quantificabile in «diverse migliaia», sia allo specifico periodo feriale interessato, caratterizzato anche da chiusure aziendali obbligatorie ed hanno, pertanto, chiesto un differimento del termine previsto nel provvedimento avanzando formali istanze di proroga in tal senso;

Considerato, inoltre, che anche altri soggetti operanti in settori diversi da quello della telefonia (ad esempio quelli bancario, dell'energia etc.), pur non avanzando alcuna richiesta di differimento, hanno comunque informalmente rappresentato all'Autorità analoghe preoccupazioni in ordine al rispetto del termine fissato nel provvedimento per l'adozione degli adempimenti ivi previsti, per le medesime ragioni rappresentate da H3G, Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Ornnitel N.V. e BT Italia S.p.A;

Considerato che, anche alla luce di tali circostanze, le argomentazioni poste a sostegno delle richieste di differimento pervenute paiono in realtà potersi riferire ad un numero più ampio ed indeterminato di soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al richiamato provvedimento;

Considerato, poi, che il differimento viene richiesto essenzialmente per il perfezionamento delle già intraprese procedure di predisposizione ed adozione della rinnovata modulistica contrattuale e dei provvedimenti idonei a formalizzare la designazione dei soggetti esterni quali responsabili del trattamento dei dati dei destinatari delle attività promozionali;

Considerato, in ogni caso, che gli adempimenti, seppure ancora in via di perfezionamento, non incidono sugli aspetti sostanziali dei rapporti tra società preponenti ed agenti con specifico riferimento a quelli connessi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, in relazione ai quali l'Autorità ha già avviato, con autonomi procedimenti, la verifica dei presupposti per contestare ai titolari del trattamento, nei termini di cui al richiamato provvedimento del 15 giugno 2011, le violazioni amministrative di cui agli articoli 130, comma 3-*bis*, 161 e 162, commi 2-*bis* e 2-*quater*;

Considerato, infine, che le motivazioni addotte a supporto delle richieste di differimento appaiono congrue rispetto alle finalità ritenute meritevoli di attenzione rappresentate dalle diverse società, anche tenuto conto delle ragioni di calendario connesse al periodo feriale;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere una proroga del termine inizialmente previsto per consentire a tutti i titolari destinatari delle prescrizioni di cui al provvedimento che non vi avessero ancora provveduto di completare il processo di formalizzazione della designazione dei soggetti esterni quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, comma 1, lettera *g)* e 29, commi 4 e 5 del Codice, valutando, quale termine congruo entro il quale deve essere data integrale attuazione alle sue prescrizioni, la data ultima del 30 novembre 2011;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Dispone:

a) La proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 15 giugno 2011, n. 230/2011, in materia di «Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali», prescrivendo che tutti i soggetti interessati, in qualità di titolari del trattamento dei dati dei destinatari di contatti promozionali effettuati in loro favore da soggetti esterni, adottino le misure egli accorgimenti ivi indicati entro il 30 novembre 2011.

b) La trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

11A12592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Patrol»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1075/2011 del 1° settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «PATROL», anche nelle forme e confezioni:

«37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister;

«37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in blister;

«37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister;

«37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in blister;

«37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo;

«37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo;

«37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in tubo;

«37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in tubo,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno Pescara - codice fiscale 00556960375.

Confezione: «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister - AIC n. 036996066 (in base 10) 1390Z2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü - TR - Gebze, Kocaeli - Turchia; PROTO CHEMICALS AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg - Germania (confezionamento secondario, controlli); SWISS-CO SERVICES AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in blister - AIC n. 036996078 (in base 10) 1390ZG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü - TR - Gebze, Kocaeli - Turchia; PROTO CHEMICALS AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg - Germania (confezionamento secondario, controlli); SWISS-CO SERVICES AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister - AIC n. 036996080 (in base 10) 1390ZJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü - TR - Gebze, Kocaeli - Turchia; PROTO CHEMICALS AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg - Germania (confezionamento secondario, controlli); SWISS-CO SERVICES AG

stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in blister - AIC n. 036996092 (in base 10) 1390ZW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü - TR - Gebze, Kocaeli - Turchia; PROTO CHEMICALS AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg - Germania (confezionamento secondario, controlli); SWISS-CO SERVICES AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo - AIC n. 036996104 (in base 10) 139108 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; PROTO CHEMICALS AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg - Germania (confezionamento secondario, controlli); SWISS-CO SERVICES AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo - AIC n. 036996116 (in base 10) 13910N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü - TR - Gebze, Kocaeli - Turchia; PROTO CHEMICALS AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg - Germania (confezionamento secondario, controlli); SWISS-CO SERVICES AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in tubo - AIC n. 036996128 (in base 10) 139110 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü - TR - Gebze, Kocaeli - Turchia; PROTO CHEMICALS AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg - Germania (confezionamento secondario, controlli); SWISS-CO SERVICES AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in tubo - AIC n. 036996130 (in base 10) 139112 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü - TR - Gebze, Kocaeli - Turchia; PROTO CHEMICALS AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg - Germania (confezionamento secondario, controlli); SWISS-CO SERVICES AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); GRÜNENTHAL GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: Patrol è indicato per il trattamento sintomatico del dolore acuto da lieve a moderato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

AIC n. 036996066 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister, classe: «C»;

AIC n. 036996078 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in blister, classe: «C»;

AIC n. 036996080 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister, classe: «C»;

AIC n. 036996092 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in blister, classe: «C»;

AIC n. 036996104 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo, classe: «C»;

AIC n. 036996116 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo, classe: «C»;

AIC n. 036996128 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in tubo, classe: «C»;

AIC n. 036996130 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in tubo, classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

AIC n. 036996066 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

AIC n. 036996078 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in blister - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

AIC n. 036996080 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

AIC n. 036996092 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in blister - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

AIC n. 036996104 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

AIC n. 036996116 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

AIC n. 036996128 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in tubo - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

AIC n. 036996130 - «37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in tubo - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12175

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2044/2011 del 2 febbraio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Mylan Generics».

Nell'estratto della determinazione n. 2044/2011 del 2 febbraio 2011 relativa al medicinale per uso umano MICOFENOLATO MOFETILE MYLAN GENERICS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 2011 serie generale n. 38 - supplemento ordinario n. 41 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

all'art. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

500 compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 0404185023M (in base 10) 16BC5Z (in base 32)

leggasi:

Confezione

500 compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 040185023M (in base 10) 16BC5Z (in base 32)

11A12176

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2316/2011 del 25 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epoprostenolo PH&T».

Nell'estratto della determinazione n. 2316/2011 del 25 maggio 2011 relativa al medicinale per uso umano EPOPROSTENOLO PH&T pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 2011 serie generale n. 133 - supplemento ordinario n. 143 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Nefrologo, Pneumologo, Cardiologo, Internista (RRL)

leggasi:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Nefrologo, Pneumologo, Cardiologo, Internista, Dermatologo, Reumatologo (RRL)

11A12177

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2410/2011 del 21 giugno 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Zentiva».

Nell'estratto della determinazione n. 2410/2011 del 21 giugno 2011 relativa al medicinale per uso umano LETROZOLO ZENTIVA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2011 serie generale n. 156 - supplemento ordinario n. 165 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Si intenda aggiunto:

Produzione principio attivo:

Synthon s.r.o.

Brněnská 32

678 17 Blansko

Czech Republic

11A12178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sustanon»

Estratto determinazione V&A.N n. 1033 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: N.V. Organon con sede legale e domicilio in Kloosterstraat, 6, 5349 AB - OSS (Olanda).

Medicinale: SUSTANON.

Variazione A.I.C.: Modifica Schema Posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica dei paragrafi 4.2 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, come da tabella allegata:

Da:	A:
Posologia e modo di somministrazione: 1 iniezione da 1 ml di Sustanon per via intramuscolare ogni mese. Sicurezza ed efficacia non sono state adeguatamente determinate nei soggetti pediatrici. Sustanon contiene alcool benzilico e non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 3 anni.	**Posologia e modo di somministrazione:** In genere è sufficiente 1 iniezione da 1 ml ogni 3 settimane. Sustanon deve essere somministrato con iniezione intramuscolare profonda. In generale, la dose deve essere corretta in base alla risposta del singolo paziente. Sicurezza ed efficacia non sono state adeguatamente determinate nei soggetti pediatrici. Sustanon contiene alcool benzilico e non deve essere somministrato a bambini di età inferiore ai 3 anni.
5.2 Proprietà farmacocinetiche L'azione del testosterone propionato si instaura praticamente subito e dura soltanto 24 ore, com'è dimostrato dall'escrezione del 17-chetosteroide. Il testosterone fenilpropionato ed il testosterone isocaproato sono due esteri ad azione praticamente simile tra loro: Sustanon tuttavia li contiene entrambi in quanto la miscela di testosterone fenilpropionato e testosterone isocaproato presenta una migliore solubilità rispetto alle due sostanze prese separatamente. Si è riusciti in tal modo a realizzare un preparato di ormone maschile molto attivo, dotato di un'alta concentrazione in esteri di testosterone per ml. L'effetto di questi due esteri comincia a prodursi 24 ore dopo la somministrazione e dura circa due settimane. Il testosterone decanoato, che è stato aggiunto al preparato, comincia ad esplicare la sua attività clinica quando quella del testosterone fenilpropionato e del testosterone isocaproato comincia a decrescere. La durata totale di azione del preparato è di circa 4 settimane. Sustanon è quindi un preparato di ormone maschile estremamente attivo con immediato inizio di azione e con durata molto prolungata. Sustanon, essendo una miscela di differenti esteri, possiede un livello di attività molto costante.	**5.2 Proprietà farmacocinetiche** Sustanon 250 contiene quattro esteri del testosterone con diverse durate di azione. Gli esteri vengono idrolizzati nell'ormone naturale testosterone non appena entrano nella circolazione generale. Assorbimento: Una singola dose di Sustanon 250 determina un innalzamento del testosterone plasmatico totale con picchi di approssimativamente 70 nmol/l (C_{max}), che vengono raggiunti circa 24-48 ore (t_{max}) dopo la somministrazione. Negli uomini, i livelli plasmatici di testosterone ritornano al limite inferiore dell'intervallo di normalità dopo approssimativamente 21 giorni. Distribuzione: Nei test in vitro, il testosterone mostra un elevato (oltre 97%) legame non specifico alle proteine plasmatiche e alla globulina legante gli ormoni sessuali. Biotrasformazione: Il testosterone viene metabolizzato in diidrotestosterone ed estradiolo, che vengono ulteriormente metablizzati nelle vie normali. Eliminazione: L'escrezione avviene principalmente nelle urine sotto forma di coniugati di etiocolanolone e androsterone.

Il nuovo Riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il Foglietto illustrativo corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 016094017 - «250 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12400

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Medicair»

Estratto determinazione V&A.N n. 1032 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Medicair Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in 20010 - Pogliano Milanese - Milano, via Mattei snc, Codice Fiscale 05912670964.

Medicinale: OSSIGENO MEDICAIR.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del produttore di ossigeno liquido (sostanza attiva) Lonza AG, Lonzastrasse 3930 Visp, Svizzera.

Il produttore è in possesso di certificazione GMP rilasciata dall'Autorità Svizzera attualmente in corso di validità; l'ossigeno liquido è testato in conformità alla relativa monografia della Farmacopea Europea; il titolare AIC ha dichiarato che il processo di produzione della materia prima (Ossigeno *FE)* relativo al produttore Lonza AG non prevede l'impiego di materiale di origine animale.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 039110085 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 12 litri;

A.I.C. n. 039110097 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 21 litri;

A.I.C. n. 039110109 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 25 litri;

A.I.C. n. 039110111 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 31 litri;

A.I.C. n. 039110123 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 37 litri;

A.I.C. n. 039110135 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 41 litri;

A.I.C. n. 039110147 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 46 litri;

A.I.C. n. 039110150 - "120 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 1 litro;

A.I.C. n. 039110162 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 1 litro;

A.I.C. n. 039110174 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri;

A.I.C. n. 039110186 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vr da 2 litri;

A.I.C. n. 039110198 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri;

A.I.C. n. 039110200 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vr da 3 litri;

A.I.C. n. 039110212 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vr da 5 litri;

A.I.C. n. 039110224 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri;

A.I.C. n. 039110236 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri;

A.I.C. n. 039110248 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vr da 7 litri;

A.I.C. n. 039110251 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri;

A.I.C. n. 039110263 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vr da 10 litri;

A.I.C. n. 039110275 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri;

A.I.C. n. 039110287 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vr da 14 litri;

A.I.C. n. 039110299 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 20 litri;

A.I.C. n. 039110301 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vr da 20 litri;

A.I.C. n. 039110313 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 27 litri;

A.I.C. n. 039110325 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vr da 27 litri;

A.I.C. n. 039110337 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri;

A.I.C. n. 039110349 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri;

A.I.C. n. 039110352 - "200 bar gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri;

A.I.C. n. 039110364 - "200 bar gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri;

A.I.C. n. 039110376 - "200 bar gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri;

A.I.C. n. 039110388 - "200 bar gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri;

A.I.C. n. 039110390 - "100 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri;

A.I.C. n. 039110402 - "200 bar gas medicinale compresso" bombola in alluminio con valvola vr da 2 litri;

A.I.C. n. 039110414 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 900 litri;

A.I.C. n. 039110426 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 420 litri;

A.I.C. n. 039110438 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile 900 lt;

A.I.C. n. 039110440 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 10 litri con valvola vi;

A.I.C. n. 039110453 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 10 litri con valvola vr;

A.I.C. n. 039110465 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 14 litri con valvola vi;

A.I.C. n. 039110477 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 14 litri con valvola vr;

A.I.C. n. 039110489 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 18 litri con valvola vi;

A.I.C. n. 039110491 - Confezione: "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 18 litri con valvola vr;

A.I.C. n. 039110503 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 20 litri con valvola vi;

A.I.C. n. 039110515 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 20 litri con valvola vr;

A.I.C. n. 039110527 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 27 litri con valvola vi;

A.I.C. n. 039110539 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 27 litri con valvola vr;

A.I.C. n. 039110541 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 40 litri con valvola vi;

A.I.C. n. 039110554 - "300 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 50 litri con valvola vi;

A.I.C. n. 039110566 - "300 bar gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri con valvola vi;

A.I.C. n. 039110578 - "300 bar gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri con valvola vi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nettavisc»

Estratto determinazione V&A.N n. 1037 del 22 luglio 2011

Titolare AIC: S.I.F.I. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 95020 - Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania (CT), via Ercole Patti, 36, Codice Fiscale 00122890874.

Medicinale: NETTAVISC.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE del medicinale: «NETTAVISC» è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'introduzione di un nuovo produttore (che possiede un ASMF) per il principio attivo: «Netilmicina solfato», come da tabella allegata:

Da:	A:
Produttore principio attivo Netilmicina solfato: Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Yuedong Road, Yuecheng China 312000 Shaoxing City	Produttori principio attivo Netilmicina solfato: 1) Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Yuedong Road, Yuecheng China 312000 Shaoxing City **2) Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd n. 257 Xicheng Road, Wuxi City Jiangsu Province, China**

La sostanza attiva del nuovo produttore Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd è controllata conformemente alla pertinente monografia (n. 1351) della F. E. edizione corrente.

Il periodo di re-test dell'attivo Netilmicina solfato del produttore Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd è di 36 mesi e la condizione di conservazione e trasporto, in accordo alla LG CPMP/QWP/609/96/Rev 2, è «Store and transport frozen».

La sostanza attiva sarà conservata a temperatura inferiore ai -6°C e trasportata a temperatura controllata compresa tra -20°C e -2°C.

Inoltre, come previsto dalla stessa LG, il range di temperatura deve essere incluso nell'etichetta del contenitore dell'API.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035578018 - «0,3% unguento oftalmico» 1 tubo da 5g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Netildex»

Estratto determinazione V&A.N n. 1035 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio – Catania, via Ercole Patti n. 36, 95020 - Codice Fiscale 00122890874.

Medicinale: NETILDEX.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'introduzione di un nuovo produttore (che possiede un ASMF) per il principio attivo: "Netilmicina solfato", come da tabella allegata:

Da:	A:
Produttore principio attivo Netilmicina solfato: Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Yuedong Road, Yuecheng China 312000 Shaoxing City	Produttori principio attivo Netilmicina solfato: 1) Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Yuedong Road, Yuecheng China 312000 Shaoxing City **2) Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd n. 257 Xicheng Road, Wuxi City Jiangsu Province, China**

La sostanza attiva del nuovo produttore Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd è controllata conformemente alla pertinente monografia (n. 1351) della F. E. edizione corrente.

Il periodo di re-test dell'attivo Netilmicina solfato del produttore Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd è di 36 mesi e la condizione di conservazione e trasporto, in accordo alla LG CPMP/QWP/609/96/Rev 2, è «Store and transport frozen».

La sostanza attiva sarà conservata a temperatura inferiore ai -6°C e trasportata a temperatura controllata compresa tra -20°C e -2°C.

Inoltre, come previsto dalla stessa LG, il range di temperatura deve essere incluso nell'etichetta del contenitore dell'API.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036452011 - «0,1 % + 0,3 % collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 036452023 - «0,1 % + 0,3 % collirio, soluzione» 15 contenitori monodose 0,3 ml;

A.I.C. n. 036452035 - «0,1 % + 0,3 % collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12403

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aciclovir Germed Pharma» con conseguente modifica stampati

Estratto provvedimento FV/ 87 del 21 luglio 2011

Medicinale: ACICLOVIR GERMED PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034070 019 - «200 mg compresse», 25 compresse;

A.I.C. n. 034070 021 - «400 mg compresse», 25 compresse.

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.p.a.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 28 febbraio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12413

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aciclovir Dr.Reddy's» con conseguente modifica stampati

Estratto provvedimento FV/ 86 del 21 luglio 2011

Medicinale: ACICLOVIR DR.REDDY'S.

Confezioni:

A.I.C. n. 033045 030 - «5% crema», tubo da 3g;

A.I.C. n. 033045 016 - «400 mg compresse», 25 compresse;

A.I.C. n. 033045 055 - «800 mg compresse», 35 compresse.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 7 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12414

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vino Chianti, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "VIN SANTO DEL CHIANTI"

Articolo 1
(denominazione e vini)

1. La Denominazione di Origine Controllata "Vin Santo del Chianti" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di Origine Controllata "Vin Santo del Chianti" può essere integrata dalle menzioni tradizionali "Occhio di Pernice" e/o "riserva".
La specificazione delle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina" e Montespertoli" è riservata ai vini prodotti nelle rispettive sottozone delimitate al successivo articolo 3.

Articolo 2
(base ampelografica)

1. La Denominazione di Origine Controllata "Vin Santo del Chianti", è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Vin Santo del Chianti":
Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 30%.

«Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»:
Sangiovese, minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 50%.

2. I vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011, sono elencati nell'Allegato 1 del presente disciplinare.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Vin Santo del Chianti", comprensiva delle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina" e Montespertoli", corrisponde a quella prevista dall'art. 3 del disciplinare annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996, successivamente integrata con la delimitazione della sottozona "Montespertoli" di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1997.

Nella zona di produzione della Denominazione "Vin Santo del Chianti Classico" non si possono impiantare ed iscrivere vigneti allo Schedario Viticolo con Denominazione di Origine Controllata "Vin Santo del Chianti" né produrre vini "Vin Santo del Chianti".
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è così delimitata:

<u>Provincia di Arezzo.</u>
Territorio A
La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine provinciale Firenze-Arezzo ed il torrente Resco, a nord-est di Figline Valdarno. Da tale punto il limite segue, in direzione nord-est il confine fra le province sopra indicate e sorpassata quota 399 si immette sulla mulattiera e poi sulla strada che per C.se Treggiano, quota 512, Menzano e C.S. Donato giunge a Villa Casamora, tocca successivamente quota 370 e quota 364 sul T. Resco, risale la mulattiera per il Casino (quota 512) passando per quota 478, poi per la carreggiabile giunge a Pulicciano, C. la Fonte, tocca la quota 387 e al bivio successivo ripiega ad est sulla carreggiabile per C. Mocale. Alla curva di quota 485 che precede C. Mocale, il limite prosegue sul sentiero per C.se le Mura, quota 549 e C. Casale fino al ponte di quota 466, ove incontra il Borro delle Faelle; risale questo borro fino a quota 867 e si immette su un affluente del Borro Rigodi fino a raggiungere quest'ultimo e seguirlo fino ad inserirsi, in prossimità di quota 726, sulla mulattiera per Poggioli (quota 699). Da qui il limite prosegue a nord sul sentiero che per quote 739 e 751 giunge, prima di C. Castagnola, su un affluente del T. Ciuffenna che segue fino al T. Ciuffenna; risale questo torrente verso nord fino a quota 701, indi devia a est su un altro suo affluente e da quota 814 si identifica con la mulattiera che per quote 840 e 788, Maestà del Renaccio, quota 680 e Poggio di Loro raggiunge Salci. Da Salci il limite segue a sud la strada per C. Sagona, indi ad est segue la strada per Trevane e Chiassaia e al bivio di quota 853 devia a sud-ovest sulla strada per le Casacce (quota 823). A questo punto il limite segue verso sud la mulattiera ed il sentiero che costeggiano poi il Fosso del Gattaio, indi segue questo fosso fino alla sua confluenza con T. Agna (quota 566), segue il T. Agna fino a quota 445.

Qui il limite abbandona il T. Agna per risalire a C. la Costa (quota 495), da dove, per una mulattiera e in direzione sud-est, raggiunge quota 447 e da qui risale un affluente del T. Agna fino a quota 791. Da tale quota il limite segue verso nord il confine comunale Loro Ciuffenna-Castiglion Fibocchi indi verso sud-est il confine comunale Castiglion Fibocchi-Talla fino a quota 670 nei pressi di Spedale, da dove prosegue sulla mulattiera fino a Bicciano; volge quindi ad est sulla mulattiera per quote 529 e 555, C. Pratucci e quota 654, ove incontra la carreggiabile per Bibbiano con la quale s'identifica fino a quota 570.

Da questo punto il limite segue in direzione nord la mulattiera che per C. Ortelli I (quota 545), C. Fani, Migliarino ed il Santo discende a Poggiaccio e da qui segue la strada verso sud e si innesta, prima di Cenina, sulla carreggiabile per Poggiolino, Podere Uliveto, quota 414 e la Fornace.

Il limite prosegue ancora verso est fino alla ferrovia, con la quale s'identifica, in direzione sud fino alla strada Caliano-Ponte Caliano; segue detta strada verso sud fino a Capolona (quota 263) e da qui, seguendo la riva destra dell'Arno, giunge fino a Felcaio, da dove, per la strada che passa per Pieve a Setina, la Posticca, quota 254 e Castelluccio, giunge a Ponte a Buriano. Da qui la linea segue in direzione nord-ovest la strada per C. Fischio, ~~P.~~ Casina, quote 231 e 251, le Campora e C. Beccafico da dove, per la carrareccia che passa da C. Rocca (quota 228) arriva a Penna; da qui, seguendo la strada verso nord-ovest e per quota 250 e C. Poggiarello, arriva alla fattoria Mansoglia (quota 267).

Da detto punto il limite si identifica con la strada per Laterina e da questo centro abitato prosegue sulla strada che porta direttamente a Latereto, Vitereta, C. Pian del Pino, G. Gavine, C. Ascione, C. Valcello e C. Moracci e per quote 220, 177, 155, 154, giunge fino a circa 100 metri prima del centro abitato di Terranuova Bracciolini; indi s'identifica con la strada che, aggirando a nord lo stesso centro abitato, passa da C. il Colto e Podere Fondale e giunge a quota 146. Da qui il limite segue verso nord la strada che passa per il Podere Ville, indi segue la carrareccia per C. Macinarotta

e quota 287 e ad est di Podere Manuali si immette sulla strada che verso sud-ovest costeggia il Borro di Riofi; segue detta strada fino al bivio di quota 137, dove incontra il confine comunale di S. Giovanni Valdarno col quale s'identifica sino al suo incontro col confine provinciale Firenze-Arezzo, al Podere Modello; segue a nord-ovest il confine provinciale fino all'incontro del T. Resco, punto di partenza della descrizione.

Territorio B

La linea di delimitazione inizia nel centro abitato di Subbiano per percorrere poi, verso nord, la strada parallela al fiume Arno che passa per la Casina; 350 metri circa dopo questa località volge ad est per la strada che conduce a quota 362, Benevento e Podere Valbena. Da qui, seguendo la mulattiera verso sud, il limite raggiunge il fosso di Valbena che segue passando a sud di Caggiolo, indi alla confluenza col ramo principale di detto fosso piega a sud e aggirando ad ovest Pilli Vecchio, raggiunge per un sentiero la strada che passa per Pilli Grande e Roccolo; segue quindi detta strada fino a giungere al quadrivio di quota 491. Da qui il limite risale verso nord-est sulla carrareccia per Podere Fighille e Poggio Fighille fino al Fosso Colli, fosso che segue fino al T. La Chiassa; discende lungo questo torrente fino alla confluenza col T. Chiassaccia (quota 298); si identifica poi verso est e per breve tratto con il T. Chiassaccia per piegare, ad ovest di Mt. Cipollino, sulla mulattiera che conduce, verso sud, al Podere Pastina di Sotto e passando a sud-est di Giardinelli, raggiunge infine per una carrareccia le Ciete; ancora verso sud, segue la carreggiabile che tocca le quote 564 e 573, indi ancora verso sud, segue la mulattiera che passa ad est del punto trigonometrico di M. Torcellino, fino a quota 642. A questo punto il limite segue ad est la carrareccia per il Castello per poi ripiegare a sud lungo la carreggiabile che, passando per quota 659 e ad est di quote 651 e 674, si innesta sulla strada per San Polo ed Arezzo a quota 576; da qui si identifica verso sud con la strada per Quarantola fino a quota 604 e prima di quota 598 devia ad est lungo la strada per Querceto fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che verso sud in prossimità di quota 576 si immette sulla strada Badia a Pomaio-Arezzo; percorre questa strada verso sud-ovest fino al bivio per Pomaio. Da questo punto segue la strada per Pomaio (quota 544) ed a quota 553 segue la mulattiera che porta a il Palazzo e giunge a San Marino (quota 526). Da qui il limite procede ancora verso est e verso sud sulla mulattiera che passa da quota 518 e ad est di Crulliano prosegue sulla carreggiabile che, a quota 470, si innesta sulla strada per Arezzo; segue questa strada per breve tratto verso Teragnano e a sud di quota 514 procede sulla mulattiera che, attraversato un affluente del T. Castro, passa per Poggio al Mignano, tocca le quote 537, 513 e 458, attraversa il Fosso Castiglione e raggiunge la carrareccia che si inserisce sulla strada per Arezzo ad ovest di Peneto (quota 520).

Il limite segue, da questo punto, la strada di Arezzo fino a Peneto, si inserisce sulla mulattiera che conduce a C. Ontaneta (quota 460), prosegue sul sentiero che passa ad ovest di Pescaia (quota 475), raggiunge Stignano e, per un sentiero arriva a Fonte di sala dove si immette sulla S.S. n. 73 a nord di quota 386; si identifica, verso sud, colla S.S. n. 73 fino a Lentignano, km 151. Qui il limite devia ad ovest sulla strada che, dopo Gigiano, costeggia il Borro di Covole e la segue fino alla confluenza con F. Loreto (quota 345).

Da questo punto il limite segue verso ovest il sentiero che si innesta sulla strada di Poggio delle Torri, quindi direttamente si innesta e segue la strada che passa da Querceto e porta a Gellaio, attraversa il T. Vingone e giunge a Gragnone; da Gragnone segue verso ovest la carreggiabile che porta a quota 367 e da qui, per mulattiere a sud di Poggio Merenda, giunge a Valtina Alta. Da qui il limite segue la carreggiabile a nord ovest per Saccione, ridiscende a sud lungo la mulattiera e poi di nuovo sulla carreggiabile per la Torre e per un sentiero raggiunge San Cosimo; qui si immette e segue verso sud un sentiero e poi la mulattiera che passa in prossimità di quota 783 e a nord-ovest di Monte Lignano e a quota 590 si immette sulla strada per il Poggiolo; segue questa strada per tutto il suo percorso, indi con una linea retta verso sud, raggiunge e segue il fosso che per quote 563, 488, 415 giunge ai Molini poco dopo si immette sulla strada per Rigutino a quota 313 e con questa strada si identifica fino a Rigutino.

Da qui il limite segue verso nord la S.S. n. 71 fino a l'Olmo (quota 267) per immettersi e seguire verso sud-ovest la S.S. n. 73 fino a quota 249 in prossimità del km 138. Il limite procede poi verso nord sulla strada per San Zeno e San Giuliano e dopo la quota 250, devia sulla strada per C. Bianca, quote 250, 248, 246, 250 e, passando a nord di Agazzi, raggiunge le Fosse, quota 252 e C. Bagnaia; si innesta al km 145 della S.S. n. 73, strada che segue per brevissimo tratto verso nord per poi inserirsi sulla strada che attraversa la ferrovia a quota 264. Il limite segue verso sud-est quest'ultima strada e al quadrivio in prossimità di quota 263, prosegue verso sud-est fino ad incontrare, ad ovest di Gaville, il fosso dell'Erpicone, risale lungo detto fosso fino ad incontrare la strada per S. Firmina a quota 278. Da qui il limite risale a nord-est sulla strada per S. Firmina fino al quadrivio a nord del centro abitato; segue poi verso sud-est la strada che per Bagnoro, quote 280, 275, 284 porta ad Arezzo; abbandona detta strada a quota 267, a nord-ovest di Villa Funghini, e qui si immette sulla strada che per Pitigliano, quote 276 e 272 porta a S. Maria delle Grazie; da qui poi in direzione est si immette sulla strada che passa per C. Santini e, attraversata la strada Bagnoro-Arezzo, raggiunge la Fossa della Bicchieraia. Attraversata questa, il limite prosegue in direzione nord sulla strada per Soldino e Fiume e al bivio di quota 273 piega ad ovest seguendo la strada per Arezzo fino alla periferia della città e precisamente fino al bivio tra le quote 268 e 281; segue quindi in direzione nord, la strada per gli Archi, quota 274 e Villa Borghini fino a la Filandra.

A questo punto la linea ripiega verso ovest sulla strada per la Cella e a quota 254 risale verso nord sulla strada per Podere Deliegi e fino al quadrivio per seguire poi la strada che in direzione ovest raggiunge la S.S. n. 71 a quota 254; attraversa questa strada per immettersi sulla carrareccia che subito incontra la ferrovia in prossimità di quota 252. Il limite segue quindi la ferrovia, verso sud, fino alla strada dei Sette (quota 249); segue quindi verso ovest la strada dei Sette fino al quadrivio di Croce di Patrignone ove ripiega a nord sulla strada per Pie' della Villa, le Macchie, Patrignone, Collalegro, la Contea e a quota 250 si innesta sulla strada per Campoluci; segue detta strada verso sud-ovest per breve tratto e a quota 238, seguendo un affluente del F. Arno, raggiunge il fiume stesso. Il limite percorre poi, verso nord, il F. Arno fino al suo affluente la Chiassa, risale quest'ultimo fino al Ponte alla Chiassa sulla S.S. n. 71 e da qui, seguendo verso nord la S.S. n. 71, raggiunge Subbiano, punto di partenza della descrizione.

Territorio C

La linea di delimitazione inizia nel punto in cui il confine comunale Radda-Gaiole tocca il confine tra le province di Arezzo e Siena presso Monte Maione; segue verso nord detto confine provinciale fino in prossimità di Poggio Torricella, un po' a nord-ovest di quota 721 dove si identifica colla strada per Casignano, Casa Campo Nuovo, quote 313 e 256, C. Fornacina, Casanuova e fino al bivio posto a nord di Monastero (quota 284). Il limite volge quindi a nord lungo la strada per le Casacce e a quota 155, in località M. Malpasso, volge a est per la Strada campestre che passa per quote 205, 231 e nei pressi di quota 165 segue i borri che, passando per quote 180 e 170, raggiungono la mulattiera che in direzione nord-est porta a C. Castelvecchio (quota 240). Da qui ancora verso est, il limite prosegue lungo la strada campestre che passa da quota 170 e a quota 148 si immette sulla strada che per quota 138 giunge al cimitero di S. Giovanni Valdarno (quota 138). Dal cimitero il limite segue a sud la carrozzabile che per quota 155, C. Poggio e quota 218 raggiunge il confine comunale in prossimità di C. Renai; segue quindi in direzione nord-est il confine comunale ed in corrispondenza della fattoria Pettini, raggiunge la ferrovia che segue verso sud-est fino a C. Villanuzza da dove raggiunge, a quota 154, la strada che per C. Rotta giunge a Levane. Il limite segue poi tale strada verso sud-est fino ad incontrare, a quota 227, la ferrovia con la quale si identifica fino alla S.S. n. 69 (quota 249); segue questa S.S. per breve tratto fino ad incontrare nuovamente la ferrovia a quota 260; riprende quindi a seguire la ferrovia fino al cavalcavia di quota 266, dove ritorna sulla S.S. n. 69 per percorrerla fino a Palazzone (quota 253); da qui segue nuovamente la ferrovia fino a Indicatore. Da Indicatore il limite procede verso sud sulla strada per Levarino, Chiani, S. Giuliano, Battifolle, Tuori, Badia Al Pino e stazione ferroviaria di Badia Al Pino; da questo punto riprende a seguire la ferrovia fino alla stazione di Monte San

Savino (quota 265). A questo punto il limite abbandona la ferrovia per seguire la strada per la Gora, Rialto, I Confini, Podere della Madonna, C. S. Biagio e al bivio di quota 259 ripiega a sud-ovest sulla strada per Pieve Vecchia-Foiano e raggiunta la ferrovia a quota 257 la segue verso sud fino alla località Pratomaggio. Da qui il limite segue il canale di bonifica che passando per quote 253 e in prossimità di C. Nuove, a quota 251 segue la strada per Podere, via Larga I, Pasquino e fino a quota 249 ove incontra il limite provinciale Arezzo-Siena; segue detto confine provinciale verso nord-ovest fino a la Casella, qui l'abbandona per seguire la strada per le Cantine, Bellanda I, quota 267, Montechiori; prosegue ancora a nord passando ad est di Poggiarello e fino al quadrivio di quota 269 da dove piegano da nord-ovest, segue per la strada per il Casalino, Maestà dei Mori e fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale Siena-Arezzo col quale si identifica in direzione nord fino a M. del Calcione. Da questo punto il limite segue verso nord la S.S. n. 73 per Calcione, Gorghe, Dreini, Palazzuolo, la Commenda, fino ad incontrare il confine provinciale che segue verso nord-ovest fino a Monte Maione, punto di partenza della descrizione.

Provincia di Firenze e Provincia di Prato.

Territorio A

La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci ed il confine provinciale Firenze-Pistoia, nei pressi di Cerbaia (quota 34). Il limite percorre verso est il confine provinciale predetto fino ad incontrare, sul Rio Barberoni, la strada Tizzana-Seano; segue questa strada fino a Seano, indi segue verso nord-est la strada per Campiglioli e al primo quadrivio ripiega a sud-est, sulla strada per Carmignano, fino a Montecchio. Di qui il limite prosegue ad est sulla carreggiabile che passa a nord del Podere Cegoli, a nord-est de le Torri, a ovest di Villa Magra, passa per quota 71 e a quota 39 attraversa un affluente di destra del F. Ombrone; poco dopo volge a sud sulla strada che per le Fornaci e Calcinaia giunge fino a Comeana (quota 51). Da questa località il limite, lungo un sentiero, raggiunge il T. Ombrone in corrispondenza di quota 30 e lo segue fino alla confluenza con il fiume Arno, attraversa quest'ultimo per immettersi sulla S.S. n. 67 che segue fino a Lastra a Signa; indi, in prossimità di quota 35, si immette sulla strada per S. Ilario, la segue fino a S. Ilario per proseguire poi a est sulla carrareccia che porta sul Borro Valimorta con il quale il limite si identifica fino alla confluenza con T. Vingone. Il limite prosegue verso sud-est lungo il T. Vingone fino al Ponte a Vingone per poi seguire la strada per Scandicci fino al fiume Greve col quale si identifica verso sud fino a la Gora; da qui, lungo la strada che passa per Galluzzo, S. Felice, Pian de' Giullari, Piazza Calda, Cinque Vie e Moccoli, arriva a Bandino e Spedalluzzo; piega quindi a nord-est sulla strada per le Lame e Nave a Rovezzano fino ad incontrare il confine comunale Bagno a Ripoli-Firenze che segue verso nord-est fino alla ferrovia. Il limite segue poi in direzione ovest la linea ferroviaria fino al T. Mensola (quota 58), col quale si identifica verso nord fino a Ponte a Mensola (quota 73); qui devia a ovest sulla strada che dopo Villa l'Arcolaio attraversa il T. Affrico e al quadrivio di quota 65 risale a nord lungo la strada per le Lune, Magnolia e S. Domenico ove incontra il confine tra i comuni di Firenze e Fiesole; segue questo confine in direzione nord-ovest fino a incontrare la strada per Caldine e l'Olmo e la percorre fino a Indicatorio (quota 495), poi piega ad est sulla strada per le Colonne e Fattoria di Masseto, a quota 376, devia a nord sulla carreggiabile che porta a C. Pianola e al Santuario della Madonna del Sasso; da qui per una mulattiera si immette sulla strada che porta a le Lucole (quota 404), segue quindi la strada per S. Brigida, Fornello (quota 401) e Sportigallo (quota 433), e da questa località, seguendo la strada campestre che passa da Vignale (quota 455) e Pietramaggio, attraverso una mulattiera incontra e segue la strada per Galiga. Da Galiga il limite segue verso est il fosso che passa a nord di Campitroti e 250 metri circa prima di quota 211 si immette, risalendo in direzione nord, sul fosso che passa per i Lessi e quota 829, raggiunge così, a sud-est di M. Giovi (fra le quote 992 e 923), il confine comunale Vicchio-Pontassieve che segue fino a Guardianelli ove incontra i confini comunali Dicomano-Vicchio-Pontassieve; segue verso nord-est quello tra i comuni di Dicomano e Vicchio fino a Poggio al Cucco, in prossimità di quota 339. Da qui il limite segue

verso nord-ovest il sentiero e poi la mulattiera che passa per quota 311, supera il bivio per San Martino a Scopeto (quota 358), e sempre sulla mulattiera, volge ad est fino ad inserirsi sul Borro delle Matricole a nord di quota 220, quindi segue il Borro stesso fino al ponte sulla strada per Dicomano (quota 160). Il limite segue poi verso sud-est la strada Dicomano fino al bivio di quota 163 da dove, lungo un affluente, giunge sul T. Sieve a sud-est di quota 151, lo attraversa raggiungendo, a quota 156, la strada che fiancheggia la ferrovia e segue questa strada verso nord fino in località il Rupino, ad est di quota 162. Da questo punto il limite segue in direzione est, la mulattiera che porta a C. Vicigliano (quota 344), quindi in direzione nord-est la strada campestre per il cimitero; da qui si identifica con la strada che in direzione est passa per quota 312 e raggiunge poi, per un borro, il Fosso di Rimaggio. Da qui il limite risale verso nord il Fosso di Rimaggio e a quota 328 piega ad est su un suo affluente che segue fino in prossimità di quota 608, indi segue, in direzione sud, il sentiero che passa ad ovest di quota 630 fino a giungere al bivio poco a nord-est di quota 556 ove segue l'affluente che a quota 216 sfocia sul T. S. Godenzo. Da questo punto il limite si identifica verso sud col T. S. Godenzo fino nei pressi di Borghetto, risale a sud un suo affluente di sinistra che passa ad est di quote 310 e 322 fino a giungere, nei pressi del cimitero a sud-est di Frascole, a toccare la strada per Dicomano; segue la suddetta strada per brevissimo tratto verso sud-est, per poi risalire a est il tratto iniziale di un affluente del F. Sieve ed immettersi quindi sulla mulattiera per la Cella e Passatoio (quota 518); da Passatoio segue il Fosso del Buio fino ad arrivare ad est di quota 425 ove devia ad est su un suo affluente fino alla mulattiera per il Palazzo (quota 574) e C. Petroniano (quota 594), mulattiera che segue fino a C. Fogna (quota 418) dopo aver attraversato, a quota 567, il confine comunale di Londa-Dicomano. Ad est di C. Fogna il limite prosegue lungo il borro che nei pressi di quota 529 e a sud de i Gocci attraversa la mulattiera che per quota 533 giunge a C. Petroio ~~e~~ oltre la Lastra; percorre questa mulattiera fino ad incontrare e seguire, nei pressi di Valpiana, l'affluente di destra del Borro di Rincine che attraversa la strada per Rincine, si immette, nei pressi di quota 353, sul Borro di Rincine e lo segue per brevissimo tratto verso sud fino ad incontrare un affluente di sinistra che segue verso sud fino al ponte sulla strada per Caiano, a nord di Cave di Pietra. Il limite segue quindi la strada per Caiano e al cimitero piega a sud per il sentiero che passa da quota 508, si immette sulla mulattiera che attraversa il Fosso di Caiano e seguendola aggira a ovest quota 613, attraversa il Fosso di Cornioleta per poi piegare ad ovest e a quota 602 volge a sud per Corte da dove, attraverso un affluente del T. Moscia che passa a nord di quota 491, giunge al torrente stesso. Da questo punto il limite volge a nord sul T. Moscia e poco prima di Londa piega ad ovest su un suo affluente che passa per quota 295, indi si immette sul sentiero che a quota 534 incontra la mulattiera per C. Rocca Secca e Sussinete, segue questa mulattiera fino a quota 513 ove si innesta sulla strada per Turicchi, strada che segue verso ovest fino ad incontrare il confine comunale Dicomano-Londa; segue questo confine verso sud fino a quota 692, indi segue la strada per Petrognano, Rimaggio, Molino di Mentone e Borselli. Da Borselli il limite prosegue sulla S.S. n. 70 per Diacceto e al ponte del km 7 (quota 625) segue a sud l'affluente del Borro di Confico, poi risale l'affluente di sinistra che per quote 360 e 524 giunge alla strada per Ristonchi; percorre quindi detta strada e, lungo la strada che passa dal Cimitero di Ristonchi e da quota 429, giunge a la Rimessa e a Paterno; si immette poi sulla strada per quota 331 e Pagiano; risale per breve tratto il T. Vicano di S.Ellero, indi il suo affluente che per i Macelli giunge a il Vignale. Da qui il limite segue la strada per Saltino, indi la strada per Pietrapiana fino al km 3,800 circa ove devia a destra sul T. Chiesimone fino a ovest di quota 646; da qui attraverso un affluente di sinistra del T. Chiesimone raggiunge e segue la mulattiera per Alberi, quota 815 e C. Morandina indi, seguendo verso sud un sentiero e un borro, giunge sulla strada per Reggello ad est dell'abitato, attraversa detta strada per seguire prima il sentiero passante per quota 481 e poi la mulattiera per quota 588, C. Stoppi e il cimitero di Forlì, fino a raggiungere, dopo C. Capanne (quota 595), il confine provinciale Firenze-Arezzo. Da qui il limite coincide verso sud-ovest col confine provinciale fino a quota 129 nei pressi di Macelli, indi verso nord segue la S.S. n.69 fino al bivio per Rignano sull'Arno; passa a nord di Rignano e da quota 163 con linee rette successive che uniscono Fornace, Villa Pepi, C. Istieto (quota 142) giunge a C. il Pratello.

Da C. il Pratello il limite segue per breve tratto la strada per Cellai fino a quota 143 e da qui con

una linea retta arriva a quota 153, a sud-ovest di Villa il Palagio; segue ad ovest la strada per Salceto fin quasi in corrispondenza di Palazzo di Salceto, giunge per una strada campestre nel Fosso del Salceto, indi risale per breve tratto questo ultimo ed il suo affluente che passa per quota 155 e lungo la strada raggiunge Cancello. Da qui il limite segue verso sud la strada per Palazzolo e Burchio e al ponte che precede Burchio risale il corso di un affluente dell'Arno fino alla sua origine, a nord di quota 254. Da questo punto il limite, per una strada campestre, raggiunge e segue la strada per C. Torricella, Fattoria di Loppiano, S. Vito, quote 267 e 275, fino ad incontrare il limite comunale Incisa in Val d'Arno-Figline Valdarno nei pressi di C. Moriano. Il limite coincide verso sud-est con detto confine comunale fino ad incontrare il Borro del Molinaccio; risale questo borro fino a quota 240 per poi seguire la strada che verso est e per quota 270 giunge a C. Macchie, C. Puccetto, a nord di C. Bagno e a quota 127; piega quindi a sud e poi ad ovest sulla strada per il Palagetto e fino al cimitero di Figline Valdarno a quota 128. Il limite discende poi a sud sulla strada per Case il Crocifisso, Case Calandrina, quote 153 e 183 e fino a quota 202 da dove segue la mulattiera che dopo quota 193 si allaccia alla strada per Case il Billo; segue questa strada giungendo fino a Pavelli e poco dopo piega a sud sulla carrareccia per quota 276 e sul sentiero fino a C. Mugaione da dove si identifica, verso ovest, col Borro del Cesto fino a quota 308; qui incontra il confine comunale Greve-Figline Valdarno che segue verso sud fino al confine provinciale Firenze-Arezzo; segue verso sud detto confine fino ad incontrare quello tra le province di Firenze e Siena che segue fino al Podere Spadino (quota 93), a nord-ovest di Poggibonsi. Da questo punto il limite procede in direzione nord-ovest sulla strada per Certaldo e alla periferia dell'abitato volge a nord-est risalendo il T. Agliena fino a quota 82 per poi proseguire sulla strada per il Paretaio, Scarpeto e Monsala, dopo Monsala a quota 202 piega a sud sulla strada per Podere Sovigliana e quota 82 e a quota 191 si innesta sulla strada per Tresanti, strada che segue fino a quota 168 ove incontra il confine comunale Montespertoli-Certaldo.

Il limite segue verso ovest il predetto confine comunale fino a quota 69 ove piega a nord-ovest sulla carreggiabile che si inserisce, vicino al cimitero, sulla strada per Voltigiano e Castelfiorentino; segue questa strada fino all'incrocio di quota 70 per proseguire poi su quella per Podere Fornace, quota 139, Monte Molino, le Colmate e dopo aver attraversato il rio prosegue a ovest, indi a sud sulla strada per Gello alle Fonti e Podere il Caloso. Da Podere il Caloso il limite, con una linea retta, raggiunge Villa Malacoda e con un'altra linea retta in direzione sud-nord raggiunge il torrente Pesciola, lo percorre fino ad inserirsi sulla carrareccia diretta a Bagnolo e poi sulla strada per Ortimino passando per Cabbiavoli, Casanova, Chiesa di Ortimino, Sodera, Ortimino, C. Arzillo, C. Paolo, Gricciano e Palazzaccio.

A Palazzaccio il limite piega a sud-ovest sulla strada per quota 82, Quercecchio, Podere Poggio Carnicchi, quota 95 e dopo quota 73 si innesta sulla strada per il Casone, Borgo Vecchio, Fontanella, S. Andrea e al bivio per Colombaie piega a nord sulla strada per Podere delle Querce, C. Pogni, quota 45, C. Niccolai, quota 33, C. Bracali, quota 35, Monteboro, quota 46 (ad ovest di Villa Comparini), Podere Gattaia e Pianezzoli. Da Pianezzoli il limite ripiega verso est sulla strada per Villanova e Montelupo Fiorentino, attraversa il ponte sul torrente Pesa indi ripiega ad ovest sulla strada per Capraia, Castellina, Limite, Sovigliana e al Ponte di Marcarro segue il corso dell'Arno fino a C. la Motta dove prende la strada che per Case Giannini, Fattoria delle Buche e Bassa arriva a C. Marconcini. Da qui il limite piega a nord lungo la strada per Madonnino e dopo quota 78 piega ad ovest sulla strada per Podere Belvedere, C. Rossetti fino ad incontrare, poco prima di C. Belvedere, il limite comunale Cerreto Guidi-Fucecchio che segue verso nord fino ad incontrare, a quota 99, ad est di Citernella, la strada che verso nord-ovest porta a Villa Mattei; segue quindi verso nord detta strada fino a Villa Mattei (quota 47) dove riprende a seguire il confine comunale fino ad intersecare ad ovest di Podere Formica, la strada per Ponte di Masino; segue questa strada fino al bivio di questa a quota 20 poco prima del torrente Vincio e qui piega a nord-est sulla strada che a nord di C. Pozzolo e per quota 40 giunge a quota 21, dove si innesta verso est sulla strada che fiancheggia il torrente Vincio e la segue fine a quota 24 sul bivio di Lazzeretto. Da qui il limite segue la strada per Lazzeretto e a quota 33 si immette, verso nord-ovest, sulla strada che per quote 29, 25 e 27 raggiunge quota 20; da qui risale per brevissimo tratto il Rio Vincerello, poi risale il suo

affluente che scorre ad est di C. Acquerata fino ad incontrare il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci, confine che il limite segue verso nord-ovest per breve tratto fino ad incontrare, a quota 34, il punto di partenza della descrizione.

Territorio B

La delimitazione inizia in corrispondenza del punto di incontro fra la strada S. Gimignano-Camporbiano ed il confine provinciale Firenze-Siena, a quota 464. Il limite segue la strada per Camporbiano e continua sulla stessa fino a giungere al bivio per Castagno (quota 459); da qui prosegue per le Lame fino a C. Ford ove volge a nord-ovest lungo una campestre che raggiunge un ruscello, risale detto ruscello verso nord fino a quota 380 e si immette, in direzione nord, nel Botro delle Penerine che risale fino ad incontrare la prima sorgente, raggiunge la sorgente verso quota 561, arriva a Montignoso ove trova la strada che porta a Marrodo e S. Vivaldo; percorre questa strada fino a C. Nuova (quota 290) dove la abbandona per piegare a sud-ovest lungo la campestre che, passando a monte di Redine, arriva al T. Carfalo; da qui per un sentiero si immette sulla campestre che passa per Poggiali e arriva a Colombaia. Da qui il limite segue la strada verso nord-ovest fino ai confini con la provincia di Pisa in prossimità di Podere Strada; segue detto confine fino al T. Carfalo, risale il T. Carfalo per breve tratto, incontra e risale il suo affluente di destra che scorre ad ovest di Tonda e per una strada campestre giunge a Tonda; qui si immette sulla strada che porta a Castellari e al bivio di podere Fornace, riprende la strada verso nord per Campiano, S. Cerbone, S. Pietro e fino a Mura attraversando il T. Egola. Da Mura il limite risale verso nord sulla strada per Collerucci fino ad arrivare a Beccucco da dove piega a nord-est fino ad incontrare il rio Aia; risale questo rio verso sud fino ad incontrare e risalire il suo affluente di destra che arriva ad ovest di Poggio Bruscolo, piega quindi ad est e raggiunge quota 182. Da qui il limite si immette sulla strada campestre che va a la Collina, passa a sud di quota 205 e tocca Sevolina e Maremmana 2°; giunge alla strada per Castelfiorentino 500 metri circa a nord-est di Tinti dei Mori, la segue per C. Fioretti fino al ponte sul Rio Pietroso e da qui lungo la strada per quote 53, 58, 62, le Vecchiarelle, raggiunge quota 54; da qui volge a sud-est lungo la strada che costeggiando il T. Elsa porta a Casino d’Elsa, C. Del Buon Riposo, Caselsa, Montemagni, Fornace, Melaia, la Catena dopo di che, a quota 67, incontra il confine provinciale Firenze-Siena che segue in direzione sud-ovest fino al punto di partenza della descrizione.

Territorio C

Il punto di partenza della delimitazione si trova in località Stradone sul confine provinciale Firenze-Pisa, a nord-ovest di Castelnuovo d’Elsa. Da questo punto il limite, segue, in direzione sud-est, la strada per Dogana e prima di raggiungere tale località volge a sud-ovest lungo la strada che fiancheggia il corso del Rio Vallese fino al Podere Vallese; da qui per una strada campestre che passa a quota 56 arriva attraverso un sentiero a Poggio Carlotta ed a quota 151 si immette sulla carreggiabile che si congiunge con la strada che passa per Ovile d’Orlo; segue detta strada verso nord-ovest ed a sud di Villa si immette sulla carreggiabile che attraversa il Rio Orlo, gira a nord di Poggioderi, indi si immette sulla strada che per Mezza Costa e Casastrada riporta verso C. Gello attraversando il Rio Orlo; prima di raggiungere C. Gello, in corrispondenza della carreggiabile per Cerreto, si immette sul Rio Cerreto che risale fino ad incontrare il confine provinciale; segue quindi quest’ultimo per Campriano fino ad incontrare il punto di partenza della descrizione.

Territorio D

La delimitazione inizia in corrispondenza di quota 265, nel punto di incontro del T. Agna degli Acquiputoli col T. Agna delle Banditelle, sul confine provinciale Pistoia-Firenze. Da tale punto il limite segue in direzione est una carrareccia fino a quota 357 da dove, seguendo la strada per quota 376, 418 e 448, giunge in località Casaccia; da qui per una carreggiabile che passa per quota 425, C. Poggetto, C. Valiano si immette sul T. Bagnolo, in prossimità di C. Montachello, e lo segue fino a Bagnolo. Da Bagnolo il limite volge ad ovest lungo la strada per Fornacelle fino a raggiungere, a

quota 81, il confine provinciale che segue verso nord fino al punto di partenza della descrizione.

Provincia di Pisa.

La linea che delimita la zona inizia nel punto in cui la S.S. n. 67 attraversa il Rio S. Bartolomeo, nei pressi di Badia in comune di S. Miniato. Il limite si identifica quindi verso est con la S.S. n. 67 fino a C. Taddei (quota 24) e da qui volge a sud e ad est per la strada e per i sentieri che passando a nord delle quote 33, 38 e 31 giungono a Pozzo e, per quota 29, a C. Ribaldinga; prosegue ancora verso est lungo il sentiero immediatamente a sud del cimitero, indi segue la strada per quota 31 e S. Pietro e il sentiero per C. Pozzo (quota 42); da qui per una carrareccia raggiunge S. Angelo. Da qui il limite ripiega a nord sulla strada carreggiabile che si innesta sulla S.S. n. 67 poco prima del km 42, segue la S.S. n. 67 in direzione est e subito dopo il km 43 piega a sud sulla strada per Pino, quote 73 e 88 fino a quota 108; piega quindi ad est lungo la carrareccia per C. Salvini e successivamente a sud-est sulla strada per Poggio a Isola e sulla carrareccia per C. Pereto e quota 34; da qui, passando sulla carrareccia che giunge a sud-est di quota 36, giunge per la carreggiabile a Canneto, a nord-est di quota 88, prosegue poi sulla strada per Vignaccia e C. Capo di Vacca e, verso sud, per C. Mengrano, fino a giungere sul R. Pilerno a nord-est di Guazzino. Il limite prosegue verso sud-est sul R. Pilerno, indi, verso sud, segue il confine provinciale Pisa-Firenze fino a Paretaio, poi segue la strada per Podere Gello, C. Collicino, C. della Guardia e fino a quota 135; qui devia a nord-ovest sulla strada per le Caselle, Casale, Podere Luigia e, attraversato il R. Ensi, si immette sulla strada per Sorrezzana, che segue verso sud per breve tratto; devia quindi sulla strada che passando per C. Brotini e Molinaccio giunge a Bucciano. Da Bucciano il limite procede ancora verso sud sulla strada per C. Fontine e C. Barbinaia, attraversa il R. Chiecina e prosegue sulla carrareccia per Mandrie Alte fino a raggiungere il bivio con la carreggiabile per Agliati a nord di Castiglione; qui volge a nord-ovest sulla carreggiabile per Agliati e prima di giungere in questa località devia a sud-ovest sulla carrareccia che si immette, in prossimità di quota 67 sulla strada per Podere del Molinaccio; segue questa strada per breve tratto poi piega a sud sulla strada che passa per Paretaio, la Pieve, S. Giorgio e la percorre verso est fino al bivio immediatamente prima di la Casina. Da questo bivio il limite percorre verso sud la carreggiabile che, passando ad est di quota 63, giunge ad una curva in prossimità di T. Carfalo, quindi si identifica verso sud-ovest con T. Carfalo fino al suo affluente R. Metato; risale poi il R. Metato fino al torrente che scorre ad est di Sobita, risale lungo questo torrente fino alla sua testata, procede ancora verso sud su una carrareccia fino ad incontrare la croce isolata sulla strada tra Libbiano e Pratello. Il limite segue poi verso sud la strada per S. Teodoro fino a il Molinaccio per immettersi poco dopo sul R. Polonia fino al suo incontro con la carrareccia per Fonticchio; segue questa ultima verso sud-ovest fino al suo inserimento sulla strada per Ghizzano, strada che percorre fino a C. Corniale (quota 165); da qui procede a sud sulla strada per C. dei Frati (quota 87) e, lungo una carrareccia ed un breve tratto del T. Roglio, raggiunge S. Maria e prosegue fino al bivio di Castagneto; qui devia a sud-ovest e poi a sud-est sulla strada per Bardone (quota 67), da dove, seguendo una carrareccia, giunge sul T. Roglio in prossimità di quota 55. Percorso verso nord-ovest il T. Roglio fino a quota 55, il limite piega a sud su un affluente del Roglio fino ad intersecare e seguire la carrareccia che verso sud-est, passando in prossimità di quota 107, a quota 110 si immette sulla strada per Guardiola, Poggettino, S. Martino, C. Cuccheri e Fabbrica di Peccioli; giunge così a S. Giusto dove volge a nord-ovest sulla carrareccia per la località Palaie e Colombaia; da Colombaia con successive linee rette passa per Faeta, C. Piagge e raggiunge la Colcinaia ed il F. Era. Da tale punto la linea prosegue a sud sul F. Era e alla confluenza del T. Sterza ripiega a sud risalendo quest'ultimo fino al Ponte della Sterza; segue poi verso est e sud-est la Via delle Saline fino al bivio del km 14,800 circa (quota 86) e qui prosegue ad ovest sulla strada per C.S. Salvatore fino al bivio del km 3 (quota 120).

Da detto punto il limite segue a sud e per brevissimo tratto la strada per Orciatico fino al Rio Torbido, col quale si identifica verso ovest fino ad incontrare la strada che passando in prossimità di quota 174 giunge a il Casino (quota 252); segue quest'ultima strada e sorpassato il Casino piega a

nord per Podere Trieste e per quota 178, curvando a sud di Montacuto, giunge sul Rio Cecinella. Il limite si identifica per breve tratto e verso ovest con il Rio Cecinella e col suo affluente di sinistra fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che da quota 255 giunge sul T. Sterza; si identifica verso sud col T. Sterza fino al punto di incontro dei confini comunali di Chianni, CastelIina Marittima e Riparbella, nei pressi di Podere delle Gusciane; segue poi verso nord i confini comunali Chianni-Castellina Marittima e Chianni-S. Luce fino al Poggio del Tiglio ove incontra, in prossimità di quota 593, un piccolo corso d'acqua che segue verso ovest fino ad incontrare la strada per S. Luce a quota 427. Il limite prosegue quindi sulla strada per S. Luce e Pastina e al km 30 piega ad ovest su un affluente del Botro del Rotini fino a quota 88; da qui segue la carrareccia che tra le quote 140 e 122 piega a nord-est giungendo fino all'incrocio di quota 141; a questo punto ripiega decisamente ad ovest sulla carrareccia parallela al T. Sabbiena e a quota 140 volge a nord, attraversa il T. Sabbiena a quota 97 per congiungersi, successivamente, alla strada per S. Luce in prossimità di quota 126. Il limite procede, verso nord-est e per breve tratto, sulla strada per S. Luce e al bivio di quota 130 piega sulla carrareccia che, attraversata la Fossa a quota 97, giunge al bivio di quota 115 e, toccate le quote 101 e 82, raggiunge quasi il Botro del Ricavo, col quale il limite si identifica verso nord-est fino ad incontrare la strada per S. Luce pochi metri a nord del km 25; segue questa verso nord per breve tratto e subito dopo il ponte sul F. Fine piega ad ovest sulla carrareccia che per quote 303 e 320 giunge sul Botro Torella. Il limite percorre verso nord-ovest il Botro Torella, indi i confini comunali Casciano Terme-S. Luce e Casciano Terme-Lorenzana fino ad incontrare la strada per Lorenzana nei pressi di Poggio alle Talpe; percorre quest'ultima strada passando in prossimità dei Greppioli, Colombaie e C. La Quercia, poi prosegue per Laura e C. Pancanti.

Prima di giungere a Acciaiolo, il limite piega a sud sulla carreggiabile che, costeggiando buona parte de il Rio, giunge a Forcon, C. Canea e poco dopo C. Viepri la abbandona per seguire un affluente del Fosso Cunella indi, attraversata la ferrovia segue verso nord la carreggiabile che fiancheggia ad ovest la ferrovia stessa fino al bivio per S. Regolo; segue quindi la strada che passa da S. Regolo, Mezzastrada e C. di Larignano, attraversa il R. Fiocina, passa per Case Fondo alla Grotta e giunge a Torretta; da qui, verso nord, segue il confine provinciale Pisa-Livorno fino a Valico a Pisa. Da qui il limite segue ad est la carrareccia che, passando da quota 16 e poco a nord di Villa Achiardi, giunge ad un incrocio in prossimità del F. Isola; si identifica col F. Isola verso sud-est fino ad incontrare il confine comunale Crespina-Fauglia ad ovest di Ceppaiano, percorre questo confine verso nord fino ad incontrare la strada per Ponsacco ad ovest di Migliano; percorre questa strada passando da Cenaia, Perignano, Podere Poggino e all'incrocio di quota 23, prima del km 1, l'abbandona per seguire ad est la carreggiabile che tocca quote 26 e 24; da qui attraversa il F. Cascina e prosegue sulla strada per C. Terrabianca e S. Sebastiano; da qui segue a sud-est la strada Ponsacco-Strada, fino ad incontrare il confine comunale Ponsacco-Capannoli che segue verso nord-est fino al F. Era.

Il limite si identifica verso sud-est col F. Era e con i confini comunali Peccioli-Capannoli e Peccioli-Terricciola, fino alla carreggiabile che ad est dei Cappuccini conduce a Peccioli; segue poi quest'ultima carreggiabile fino al quadrivio di quota 53, indi, verso nord, sale sulla strada che dopo C. Bachinello aggira a nord Villa Antinori e, passando poi ad ovest di C. Bandonica e per S. Sebastiano, giunge sul T. Roglio a quota 45. Il limite coincide verso sud-est col T. Roglio per poi seguire la carrareccia che da quota 48 e verso nord-est si allaccia alla strada per Forcoli e Pontedera; segue verso nord-est detta strada e al km 3,300 circa devia ad est sulla strada per Podere Valletta, indi, verso sud-est, segue la strada per in Selva e dopo il cimitero di Treggiaia piega a nord-est sulla strada per Monte Castello. Da Monte Castello il limite segue ad ovest e poi a nord la carreggiabile per S. Andrea e al bivio successivo a quota 100 piega ad ovest sulla carrareccia che passa ad ovest di C. Meleto e C. Cerretello, quindi, attraversato il R. Lama, piega a sud-ovest per Podere di Vardallo; da qui prosegue sulla carreggiabile fino al bivio di quota 61 per poi volgere a nord fino a giungere al Ponte Pollino; da qui percorre poi verso sud-est la strada per Monte Castello e al bivio per C. Petriccio devia ad est-fino all'incrocio del cimitero, segue poi la strada per C. Giani e al bivio successivo a quello per Podere le Poste, devia ad est fino a giungere sul R. Bonello. Da qui il limite si identifica verso nord col R. Bonello fino a quota 31, poi col suo affluente di destra fino a C. S.

Biagio e da qui, lungo la strada per il Cocomero e Marciana, si ricongiunge al R. Bonello che risale fino quasi all'origine, poi segue la carrareccia per C. Val di Pulia e quindi piega a sud su una carreggiabile che si innesta sulla strada per Forcoli tra le quote 167 e 181. Il limite percorre la strada per Forcoli e al bivio posto a sud-ovest di quota 171, con una linea retta, raggiunge il Piaggino e da qui, lungo la carrareccia ad est, raggiunge il Botro della Tosola che segue a sud per breve tratto fino ad incontrare il ponte sulla strada per Forcoli a sud di quota 41; segue poi la strada che passa a nord de il Casino e ad est di Larino risale un affluente di sinistra del Botro del Rigone fino ad incontrare una carrareccia; da qui con una linea retta raggiunge verso sud la quota 158 e prosegue sulla carrareccia per la Figuretta; raggiunta questa località prosegue sulla strada ad est e 300 metri prima de le Fornacine, devia a nord sulla carrareccia che passando da Mucchieto arriva al Botro della Tosola; segue questo botro fino a quota 47, ove imbocca la carrareccia per Centolivi, attraversa la strada per Colleoli, giunge a Montemari e per un sentiero si innesta sulla carrareccia per Carecchi, proseguendo sulla carrareccia, verso nord attraversa il R. Ricavo e si immette sulla carrareccia per il Forrone, aggira a nord C. Arneto e toccando quota 144 arriva a C. S. Giusto; da qui prosegue sulla carreggiabile per C. Fontanelle e giunge al confine comunale Palaia-Montopoli sul Rio Ricavo. Il limite si identifica col R. Ricavo fino ad incontrare il quadrivio di quota 24, quindi segue verso est la strada per S. Bartolomeo fino a Muscianello per poi seguire la carrareccia, che attraverso quota 56, si immette sulla strada per Palaia; segue quest'ultima strada fino ad incontrare il R. Chiecinella, indi si identifica con il Rio fino al Podere del Molinaccio ove piega a nord sulla carrareccia per S. Emilio e, dopo aver attraversato il R. Chiecina, piega a nord-ovest sulla strada per S. Lorenzo, C. Pozzo, Podere Chiecina, la Tinta, Villa Dolfin, quota 69, quota 51 e fino all'innesto sulla strada per San Romano al km 30,200 circa. Il limite segue per brevissimo tratto la strada per S. Romano fino ad incontrare, a quota 25, il T. Vaghera; si identifica con questo torrente verso est fino a nord-ovest di Stibbio, ove segue la strada per il cimitero, Cascina Ridolfi, C. Valori e al bivio per Palagio, a nord di Podere della Fonte, volge ad est e poi a nord sulla strada per Catena; raggiunge Catena a quota 28 e qui piega ad est per Badia, fino al punto di partenza della descrizione.

Provincia di Pistoia.

La linea di delimitazione ha inizio nel punto in cui il confine provinciale Pistoia-Firenze è attraversato dalla S.S. n. 436 Francesca Fucecchio, nei pressi di Cerbaia del Comune di Lamporecchio.

Da qui il limite segue in direzione nord-est il confine comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la Colonna e Brucianese; segue quindi detta strada fino a giungere ad ovest di S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimuri e, superato l'incrocio di quota 31, poco prima di Camaggiore volge a nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino al bivio posto ad est di Podere Galeotti; da qui devia a nord-ovest sulla carreggiabile per Pozzarello passando da quota 46, 51, e 56; dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a quota 48 passa sul Rio Gerbi e al quadrivio di quota 38 piega a nord sulla strada che a monte di Monsummano Terme raggiunge quota 36 e Villa Renatico, seguendola fino a Croce e Colonna. Da Colonna il limite prosegue a nord-est sulla strada che fiancheggia la ferrovia fino a quota 34, ove incontra i confini comunali Serravalle Pistoiese-Pieve a Nievole-Monsummano Terme; quindi, verso nord,si identifica col confine comunale di Serravalle Pistoiese, fino in prossimità di quota 200 a sud-ovest di Le Case; da qui, per una carrareccia, raggiunge il T. Vincio al ponte per la Vergine. Il limite in direzione nord-ovest risale lungo il T. Vincio fino ad incontrare il confine comunale Pistoia-Marliana, col quale si identifica fino a Cupano (quota 449). Da questo punto il limite segue la mulattiera per Castellina e C. Masella (quota 398); qui abbandona la mulattiera per seguire l'affluente di destra del Rio Torbecchia che discende fino a quota 202, risale poi sull'affluente di sinistra corrispondente e, in direzione nord, si immette sulla carrareccia e sui sentieri che per quote 372, 420, 386 e 312 raggiungono C. Spampani a sud di Sarripoli. Da qui, in direzione nord-est, il limite prosegue per circa 200 metri sulla strada per Gello, volgendo quindi a

nord sulla carrareccia che incontra a sud di quota 312, un piccolo affluente di destra del T. Vincio di Brandeglio, affluente che il limite segue fino alla sua confluenza col T. Vincio di Brandeglio. A questo punto il limite attraversa la strada per Campiglio e per la mulattiera che tocca la quota 200 giunge a Piazza (quota 245); segue poi la carreggiabile che a quota 239 attraversa la strada Pistoia-Cireglio e poi prosegue fino a quota 234 a sud di Villa Igno; da qui, per la strada campestre che tocca quota 244 e proseguendo verso sud-est, raggiunge un torrente seguendo il quale giunge sul T. Ombrone ad ovest di quota 139. Il limite risale quindi verso nord e per breve tratto il T. Ombrone per immettersi, a nord di C. Lulli, sulla strada per S. Felice; segue verso nord detta strada fino a quota 170, poco a sud di Campo a' Gelsi, e da qui segue, in direzione sud-est, la carreggiabile che giunge alla ferrovia per Pistoia; attraversa la ferrovia e, risalendo lungo il fosso che passa a nord di quota 242, attraversa la strada per C. Gremignani per congiungersi successivamente alla ferrovia. Il limite segue verso est per breve tratto la ferrovia fino in corrispondenza della S.S. Porrettana e prima del Casello si dirige in direzione sud-est lungo un fosso affluente del F.so Torbida fino ad incontrare, per poi seguire, il sentiero per Fiano e quindi la carrareccia per Petrucci, quote 247 e 286 e Germinaia. Da Germinaia il limite si dirige verso est lungo la carrareccia e successivamente lungo la fossa affluente del T. Bure di Baggio che confluisce in quest'ultimo a nord di quota 163; indi segue verso sud il T. Bure di Baggio fino a 250 metri circa dopo quota 163, ove si immette sulla mulattiera per Colli e Gello; in prossimità di quota 329 segue la carrareccia per Le Pozze e Gagliorana e da qui per una mulattiera raggiunge Forra al Pitta e, più ad est, quota 331 da dove, con una linea retta, scende direttamente a S. Moro. Da qui il limite segue il corso del T. Bure fino al Molino Morganti; qui si immette sulla carrareccia che passa da Castel de' Gai e, proseguendo sulla stessa, per un sentiero ad est raggiunge Casina; risale poi a nord-est su un sentiero e si immette di nuovo sulla carrareccia che passa da quota 462, scende per S. Lucia, attraversa un torrente a quota 418; da qui, seguendo ancora la carrareccia che passa a nord di quota 422, si immette sulla carreggiabile che tocca le quote 426, 445 e 474, Casello e giunge a sud di C. Settinoro; da qui per una carrareccia ad est raggiunge la Casina. Da qui il limite prosegue sulla mulattiera che, passando a sud ed a est di C. Piano, attraversa un torrente a quota 288; abbandona quindi la mulattiera per seguire la carrareccia che passa per C. Granchiaia e verso nord raggiunge quote 283 e 296; da quota 296 piega ad est su un sentiero e quindi su un fosso fino ad attraversare il T. Agna delle Conche in prossimità di Scali; risale quindi verso nord-est il fosso che attraversa la mulattiera per Casellina e successivamente si immette sulla mulattiera che passa per Casellina, C. Scassi, Case Pracchie, Case Fulipaia, quota 339, fino a raggiungere, in prossimità di quota 265 ad est di Tobbiana, il confine provinciale Pistoia-Firenze.

Il limite segue quindi verso sud-ovest il confine provinciale fino a Villa Ravallane per proseguire poi sulla strada che per quote 93, 94, 88 e 89 passa a nord di Montale e giunge al bivio di quota 86; segue per breve tratto verso ovest la strada per Fornace e al bivio di quota 78 devia a sud-ovest sulla strada per Dore, C. Forramoro, C. Bulicata, e in corrispondenza di quota 65 volge a sud per la strada che a quota 53 ripiega a ovest per Castel dei Milli, C. Tesi e fino al Ponte alla Chiesina; da qui risale il T. Bure fino a quota 115. Da questo punto il limite segue la strada per Pistoia passando da quote 109 a 99, fino a Villa Landini; indi piega a ovest sulla strada che passa da quote 87, 82 e 97, nei pressi di Villa S. Giuseppe, da dove, dopo aver seguita per breve tratto verso sud la strada per Pistoia, raggiunge, in direzione ovest, la strada per Villa Sbertoli poco a sud di quota 109; segue per breve tratto questa strada verso sud e a quota 92 segue la carreggiabile che giunge a quota 89, indi per un sentiero verso ovest raggiunge il T. Brana. Da qui il limite coincide, verso nord, col T. Brana fino a Burgianico (quota 99), per seguire poi la strada che per quote 118 e 114 raggiunge, in direzione ovest, la S.S. n. 66; risale detta S.S. fino al Ponte Calcaiola, attraversa l'Ombrone ed in prossimità del km 41 segue verso sud la carrareccia per Forretta, indi la strada per Gello, C. Gelli, Villa Gonfiantini, quota 100, S. Giorgio e, raggiunti la strada per Ponte alle Tavole, la segue per breve tratto verso ovest fino al ponte sul Rio Tazzera (quota 86). Da detto punto il limite segue, in direzione sud, il Rio Tazzera e subito dopo C. Torbecchia piega ad ovest sulla strada che per quote 84, 95 e 83 si allaccia, a quota 90, sulla strada per S. Pietro in Vincio; segue per brevissimo tratto questa strada verso sud-est per poi seguire la carrareccia che raggiunge il Rio della Fallita a quota

78; indi segue il Rio della Fallita fino al suo incontro con la strada per S. Pietro in Vincio, con la quale il limite si identifica fino alla curva a sud dell'abitato, in prossimità del T. Vincio. Qui il limite attraversa il T. Vincio, segue poi la strada che per quota 72 si innesta, a quota 68, sulla strada Pistoia-Serravalle con la quale si identifica fino a S. Maria Spazzavento; indi segue verso sud la strada che a quota 69 attraversa l'autostrada Firenze-Mare e il T. Stella. Da questo punto (quota 69) il limite si identifica verso sud-est con T. Stella fino a quota 40 dopo Ponte Valenzatico, ove si immette, in direzione sud e per breve tratto, su un affluente del Fosso Stella; indi dall'incrocio sul Fosso Colecchio segue quest'ultimo fino a raggiungere il confine provinciale Firenze-Pistoia; si identifica quindi, in direzione sud-ovest, col confine provinciale fino a raggiungere Cerbaia, punto di partenza della descrizione.

Provincia di Siena.

Territorio A

La linea che delimita la zona di produzione ha inizio nel punto di incontro dei confini provinciali di Firenze, Siena e Arezzo, in prossimità di Badiaccia in comune di Radda in Chianti.

La linea suddetta si identifica, verso sud-est con il confine provinciale Siena-Arezzo fino a Monte Longo ove incontra il confine comunale di Castelnuovo Berardenga che segue prima in direzione sud-ovest, indi in direzione ovest fino al T. Arbia ed ancora verso nord sul T. Arbia fino a quota 198. Da qui la linea volge a ovest sulla strada per Vico d'Arbia, C. Bianca, Pieve Bozzone e, attraversato il T. Bozzone, volge a sud sulla carreggiabile per il Tinaio, C. il Colle fino all'innesto con la S.S. n. 73; segue quest'ultima S.S. verso est per breve tratto e dopo Ruffolo piega a sud sulla strada per Abbadia, Villa Andreina e alla Fattoria Renaccio piega ad ovest e a nord sulla strada di S. Pietro a Paterno e Bucciano. Da qui la linea di delimitazione risale ancora sulla strada per Siena e tra Bucciano e C. il Poggio, per una strada campestre, raggiunge il Borro Ribucciano, lo attraversa e segue verso ovest, la strada campestre per C. Bocci e la Coroncina, fino a innestarsi sulla S.S. Cassia; percorre verso sud la Cassia per circa 200 metri per poi volgere ad ovest lungo la strada campestre che raggiunge il T. Tressa nei pressi del M. di Sotto (quota 202); segue verso sud per breve tratto il corso del T. Tressa, indi si immette sulla Strada per Doglia e il Sorbo (quota 258). Raggiunto il Sorbo, la linea prosegue a sud sulla strada per C. Vannini, C. Colombaio, attraversa il T. Sorra a quota 208, raggiunge Fogliano Grosso e C. l'Olmo, si immette e segue la strada per Podere S. Croce, La Pace, C. il Pino, S. Salvatore a Pilli e Brucciano e a quota 190 si innesta sulla S.S. n. 223 che segue verso nord fino al Km 11; qui devia verso ovest lungo la strada per C. Cavaglioni e Casalta; percorre per breve tratto la strada per S. Rocco a Pilli, indi devia ad ovest sulla strada che passando per C. S. Mattia e ad ovest di Casalvento raggiunge C. S. Anna, prosegue ancora fino alla strada per Poggio alle Lame ed Ampugnano che percorre fino ad Ampugnano (quota 227). A questo punto la linea di delimitazione volge a sud lungo la carreggiabile per C. Nuova e i due Ponti e da qui segue la strada che partendo da quota 187 e passando da quota 192 si innesta, a quota 200, sulla S.S. n. 73; segue questa fino a Rosia e piega poi a sud sulla strada per C. Borgia, C. Bellaria, M. Serravalle; attraversa a nord di Bagni il F. Merse, passa da quota 250 e giunge a nord de Il Casone; segue ancora per breve tratto la strada fino ad incontrare e seguire il Borro che sfocia sul T. Merse immediatamente a sud ovest di C. Martellino. La linea di delimitazione segue quindi il F. Merse fino all'ansa posta a sud del Podere Montestigliano da dove prosegue lungo la mulattiera che passa ad est di Poggio l'Alberino, tocca il punto trigonometrico di Poggio Siena Vecchia (quota 525) e a M. Acuto (quota 402) ripiega a sud passando ad est di C. Laiole e a quota 443; da qui la linea si identifica, verso nord, col confine comunale Sovicille-Chiusdino e successivamente con quello Sovicille-Casole d'Elsa fino ad incontrare la S.S. n. 73 a quota 303. Da detto punto la linea si identifica con la S.S. n. 73 fino al km 17,700 circa ove devia a sud-ovest sulla strada che, passando da Osteria delle Macchie e da Podere Cetina Scura, si allaccia alla strada per Radicondoli; segue questa strada in direzione ovest fino al km 25,250 circa per poi deviare a nord-ovest sulla strada per Mensano e Podere Casale. Il limite segue quest'ultima strada

fino al bivio di quota 399, ove ripiega a nord sulla strada per C. S. Maria fino a quota 367; qui abbandona la strada per seguire a est la mulattiera per C. Cetinaglia, quota 284, C. Monterotondo, quote 229 e 252 e a quota 220 si immette sulla strada per Casole d'Elsa; la linea segue questa strada verso ovest fino a quota 286 ove volge a sud-ovest lungo la strada che passa per C. Bassa e a quota 231 segue il sentiero per C. Rondinicchio (quota 289). Qui la linea volge ad ovest lungo il sentiero che passa per quota 232 dove si immette sulla campestre per quota 227 e fino a quota 268 e poco dopo si immette sulla strada che proviene da Casole d'Elsa; segue quest'ultima strada verso sud-ovest fino a quota 200, dove incontra il T. Sellate; segue il torrente verso nord risalendo fino ad incontrare, nei pressi del Podere Baracca, il confine provinciale Pisa-Siena col quale si identifica per breve tratto fino ad immettersi, ad est del Podere Scopicciolo, sulla carrareccia che verso nord-est incontra a quota 327 la strada per Cavallano. La linea di delimitazione segue detta strada fino al quadrivio di quota 255 e poi la strada per Lucciana fino ad incontrare, a quota 302, il confine comunale Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa; segue questo verso ovest fino al confine provinciale Siena-Pisa col quale si identifica verso nord per proseguire poi con quello Siena-Firenze fino alla località Baldaccia, punto di partenza della descrizione.

Territorio B

La delimitazione ha inizio in località Filetta nei pressi di Bagnaia, al km 5 della strada statale n. 223. Da qui il limite volge a nord-est lungo il confine di comune che segue fino ad incontrare la strada Bagnaia-Grotti; segue verso est detta strada fino a Casa Succhiello (quota 375), qui l'abbandona per immettersi sulla campestre che volge a nord fino al podere Noceto e da qui sulla carreggiabile, verso nord e poi verso est, giunge a Stine Alte.

Da questo punto il limite volge ad est, e con due linee rette successive, giunge a Parmolaga e le Ville di Corsano; volge quindi a nord-est lungo la strada fino a quota 278, per immettersi poi sulla campestre che passa da Belvedere e giunge a Casa Fornace. Da questo punto con una linea retta il limite raggiunge l'incrocio stradale di quota 231 dove si immette sulla strada che in direzione sud-est giunge a quota 253. Qui il limite volge a sud lungo la strada per Casa S. Lucia (quota 306) e passando per quota 314 giunge a Barattoli, indi al quadrivio di quota 272. Il limite, in direzione sud-est, sempre lungo la strada, raggiunge a quota 327 il confine comunale di Murlo che segue fino ad incontrare la confluenza del Torrente Crevole nel Fiume Ombrone, a sud di La Befa (quota 121).

Qui il limite volge ad est seguendo l'Ombrone ed il confine comunale di Montalcino fino ad incontrare la ferrovia a quota 251, oltrepassa la ferrovia e, seguendo sempre il medesimo confine comunale, giunge a quota 260; qui volge a sud-est e, sempre sullo stesso confine comunale, passa in prossimità di Celamonti ed arriva al Torrente Asso, torrente che il limite segue fino alla confluenza con il Fiume Orcia (quota 185). Da qui segue ancora verso sud il confine comunale di Montalcino fino a raggiungere, a quota 154, il confine provinciale Siena-Grosseto che segue risalendo il Fiume Orcia fino alla confluenza con il Fiume Ombrone. Da questo punto il limite volge a nord seguendo il confine di provincia fino a quota 118, dove il Torrente Farma confluisce con il Fiume Merse; da qui il limite volge a nord seguendo il confine comunale di Murlo fino alla località Filetta, punto di partenza della descrizione.

Territorio C

La delimitazione ha inizio nei pressi del Podere Monteluco (quota 576) a sud di P.gio Capanne, in comune di Rapolano Terme. Da qui il limite volge a sud-est lungo la carrareccia che per quote 535 e 530 arriva a quota 519, dopo la quale segue il breve tratto di mulattiera che arriva a nord-est di Le Bandite, si inserisce sulla strada che passa per quote 449 e 439 fino a giungere al Podere La Montagna ed al bivio per l'Osteria, dove risale a nord-est fino al Molino del Calcione; volge quindi ad est lungo il confine provinciale Siena-Arezzo fino ad incontrare la strada Rigomagno-Lucignano a quota 280. Il limite scende poi a sud-ovest lungo la strada per Rigomagno fino alla stazione ferroviaria omonima, da dove segue verso sud la ferrovia fino ad incontrare il confine comunale

Montepulciano-Chiusi, circa 400 metri prima della stazione di Chianciano. Da questo punto il limite segue a sud-ovest il confine comunale fino a giungere sul Fosso Monico a quota 258, per immettersi poi sulla strada campestre che porta a Poderi Boncini, Podere Fornaccio, quota 294, C. Palazzo, C. Rosa e quota 259 fino a raggiungere, a quota 261, la strada per Chiusi. Il limite percorre verso sud detta strada fino al bivio per Dolciano; ripiega sulla strada per Dolciano, C. Garella, Podere Paccianese, quote 277, 257 e ad est di quota 267 incontra la ferrovia che segue per breve tratto fino a quota 261; qui si immette sulla strada per Chiusi e la percorre verso sud fino al bivio di quota 40; segue poi la mulattiera per il Podere S. Felice, Podere Bagnolo (quota 288) indi segue la strada per Poggio Gallina, stazione di Chiusi, Villa Maccari, S. Fiora, Molino dell'Oppio, e fino ad incontrare il confine comunale che segue fino al T. Astrone (quota 267). Da qui il limite segue in direzione sud, il T. Astrone fino ad incontrare a quota 251 il limite provinciale col quale si identifica verso sud fino al Fosso Stabbiano; segue quindi verso ovest detto fosso fino alla strada per S.M. Assunta; segue quindi questa strada per poi proseguire su quella per Fighine e Croce di Fighine. A Croce di Fighine (quota 731) il limite devia a nord-ovest sul sentiero e sulla mulattiera che passando dal Podere Vetricchina di Sotto, si inserisce sulla strada S. Casciano dei Bagni-Camposervoli; segue detta strada in direzione nord fino ad incontrare, dopo quota 443 prima di Podere Ulivi, un sentiero, che a C. Belichi (quota 529) si ricollega con la strada per Camposervoli, strada che segue fino a C. Ferretti (quota 492). Da qui il limite prosegue sulla mulattiera per C. Fallerine e con una serie di linee rette passa per C. al Sole III (quota 407), C. S. Rocco (quota 23), del Soldato (quota 338), il Pollaiolo (quota 378), Patarnione (quota 340), Poggio Olivo (quota 434) e Valle d'Oro II ove segue la carrareccia che dopo S. Stefano (quota 540) si immette sulla strada per Sarteano a quota 565. Da questo punto il limite segue a nord la strada fino a Sarteano passando per Montarioso Boccacciano I e II, Fonte Viera; da Sarteano prosegue a nord-ovest sulla strada che ad ovest di la Pedata incontra la S.S. n. 146. Il limite coincide con la S.S. n. 146 fino a Chianciano Bagni; da qui segue poi la strada che per quote 548 e 457 giunge a la Foce, indi segue la mulattiera che dal centro abitato di la Foce raggiunge, per quota 652, 710 e per il Poderuccio, il confine comunale Chianciano-Sarteano e lo segue in direzione sud-ovest fino al T. Miglia. Qui il limite risale a nord il T. Miglia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Pienza col quale poi si identifica fino al suo incontro con la strada per Monticchiello; segue tale strada fino a sorpassare Monticchiello e al quadrivio di quota 477 ripiega a nord-ovest sulla strada che passando alla periferia sud di Pienza, in località Boccaceroello, si immette sulla S.S. n. 146; segue questa verso nord fino al bivio di Pietrafitta; procede poi verso nord lungo la strada per Castelmuzio fino al confine comunale che coincide con il T. Toma, lo segue, poi verso nord segue ancora il confine comunale Torrita-Trequanda e Sinalunga-Trequanda fino ad incontrare la strada Miciano-Novolo. Lungo quest'ultima strada, il limite raggiunge Trequanda dove si immette sulla strada campestre per Colle; raggiunge Petrera e proseguendo verso nord sulla strada per Sole, Piazzolini, Castelnuovo Grilli e Panico, raggiunge, a Poggio Cannelle (quota 443), il confine comunale Rapolano-Asciano col quale il limite si identifica fino al Borro della Puzzola (quota 282); prosegue poi sulla strada per S. Andrea e Serre di Rapolano fino ad incontrare, a quota 306, la strada per la stazione di Rigamagno; segue detta strada verso sud fino alla ferrovia con la quale poi si identifica fino all'incrocio con la strada che per Vignaccio, Podere Curtone e Podere Sodo, aggira ad ovest l'abitato di Poggio S. Cecilia e a quota 394 procede a nord sulla strada per Podere Palazzetta e S. Maria in Ferrata fino in prossimità del Podere Monteluco, punto di partenza della descrizione.

Territorio D

Il limite inizia al ponte sul T. Foenna in prossimità di Poggiolo, a nord-est di Sinalunga; segue poi la strada per Fornaci, Poggi Gialli e, subito dopo il ponte sul Fosso Busso, l'abbandona per seguire la carrareccia che per quote 265 e 263 giunge al confine tra le province di Siena e Arezzo; il limite segue questo confine verso est e verso sud-est fino a quota 249 ove incontra la strada per Bettolle che segue fino al Podere del Forno (quota 278), da qui per un sentiero e una strada raggiunge direttamente, a quota 252, la strada per Bettolle e con una linea retta raggiunge le Case di Poggio.

Da questo punto il limite segue la strada per il Casato ove risale poi la strada per Bettolle fino alla periferia dell'abitato; poi volge ad ovest lungo la strada per Guazzino e Pieve; abbandona detta strada al ponte sul T. Foenna (quota 265) e, risalendo verso nord detto Torrente, giunge a Poggiolo, punto di partenza della descrizione.

La zona di produzione delle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina" e Montespertoli" è così delimitata:

Zona di produzione del Montalbano.

Anche questa zona amministrativamente è compresa in parte nella provincia di Pistoia ed in parte in quella di Firenze. Incominciando dalla descrizione dei confini dalla parte appartenente alla provincia di Pistoia, si prende come punto di partenza l'estremo limite orientale rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio del Fosso di Colecchio con il limite provinciale tra la provincia di Pistoia e la provincia di Firenze. La linea di confine fra le due zone del Montalbano segue il confine tra le due province, fino al punto che corrisponde all'intersezione di tale limite provinciale con la strada provinciale che da Lamporecchio conduce a Cerreto Guidi.

Da questo punto il confine risale la strada provinciale accennata, verso Lamporecchio, fino all'incrocio, sulla sua sinistra, con la strada che conduce alla frazione di Castel Martini in comune di Larciano. Il confine su tale strada corre fino al crocicchio, ove esiste un indicatore stradale in pietra, con la strada denominata "Via della Colonna" e che conduce a S. Rocco di Larciano.

Da S. Rocco il confine prosegue per la strada denominata "Via Biccimurri" fino al punto che corrisponde al crocicchio con la strada che da Cecina in comune di Larciano, va al Castel Martini pure di Larciano.

Dal crocicchio indicato, il confine piega a destra e prosegue sulla strada denominata "Cecinese" fino al crocicchio con la strada che conduce alla località "Pozzarello" frazione del comune di Monsummano; taglia la strada che da Montevettolini conduce a Cintolese, frazione del comune di Monsummano, e prosegue fino al luogo detto "Vergine del Pino", che indica il crocicchio con la strada provinciale di Monsummano.

Da questo punto, la linea di confine volge verso nord-est seguendo da prima il corso del Rio della Grotta, fino alla Grotta di Monsummano. Di qui risale il rio fino a quota 227, dove incontra la carrareccia che per quota 382 porta a quota 493 (Ca' Belvedere); di qui per una linea virtuale passante per la Villa delle Grazie tocca quota 304, dove incontra una carrozzabile, che passa da quota 226 e, per Villa Montegattoli (quota 228), incontra il confine amministrativo fra il comune di Serravalle e quello di Pistoia. Seguendo sempre detto confine nonché il torrente Stella, si giunge alla località detta "Ponte sul torrente Stella a Valenzatico". Poi, dal Ponte di Valenzatico, il confine prosegue per la via denominata "Vecchia Fiorentino" fino al "Ponte sul rio di Campano". Quindi prosegue ancora per il rio di Campano e per il fosso di Colecchio fino al confine della Provincia alla località denominata "Botte sotto il rio Barberoni", ossia al punto est in principio citato e che chiude il perimetro della zona del Montalbano appartenente alla provincia di Pistoia.

Procedendo alla descrizione del confine della parte compresa in provincia di Firenze, si prende come punto di partenza l'estremo limite meridionale costituito dall'abitato di Capraia. Di qui il confine segue la strada carrozzabile per Limite fino a questo paese, passando per Osteria Morona, Castellina, La Pieve.

Dal limite lungo la carreggiabile si passa da S. Martino, "Il Colle" (quota 84), Carboncino, incontrando in quota 87 e nei pressi del cimitero, la carrozzabile che proviene da Collegonzi. Lungo quest'ultima passando per "Le Piagge" (quota 82) si giunge sotto Villa degli Inglesi e s'incontra la carreggiabile che attraverso il rio d'Ansano immette nella carrozzabile che conduce a S. Ansano. Si prende quindi questa rotabile e passando per Casa Fabbrica, Casa Lucardi, sotto Villa Martelli, si giunge all'altra carrozzabile che porta a Vinci. Percorrendo quindi la carreggiabile che passa per quota 72, per Casa Mazzantina, s'incontra il confine provinciale fra Firenze e Pistoia nei pressi di Casa Barzi.

Si segue il confine fra le due provincie da Ca' Barzi a Ca' Barberoni. Di qui la carreggiabile si

immette nella carrozzabile presso Casa Vannucci, e seguendo questa passando per la “Palazzina”, si giunge a Seano e quindi a Ponte Rosso, Montecchio Vecchio, Podere di Casale di Sopra, “Le Croci”, Petraia (quota 105) e al tabernacolo posto sul bivio di Villamagna. Seguendo la diramazione di destra, e passando sotto il Castellaccio s’attraversa Borro di Montiloni, si passa da Casa Attucci, Calcinaia, Torre di Calcinaia, Podere La Consuma, “Le Corti”, Comeana e calando quindi nel torrente Ombrone. Si discende il corso del torrente giungendo al suo sbocco nel fiume Arno.

Il confine sud-est della zona è segnato dal corso dell’Arno, che seguendo la Chiusa della Gonfolina, giunge Capraia, chiudendo quivi il perimetro della zona stessa.

Zona di produzione della Rufina.

Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, la confluenza del fiume S. Godenzo con un affluente di destra proveniente da Poggio S. Croce (quota 584), in prossimità della pietra miliare M. 22 posta nella via maestra S. Godenzo-Dicomano.

Si discende lungo il fiume suddetto, si passa sotto il ponte della rotabile S. Godenzo-Dicomano, si costeggia il mulino Vicolagna fino ad arrivare alla mulattiera di Frascole, che si risale fino nei pressi di Casa Cansana. Qui giunti si abbandona la mulattiera e si prende il sentiero che passando a sinistra di quota 470, incontra la mulattiera che porta a Casa del Poggio nel punto in cui sorge la croce. Dalla croce, per un ruscello si scende nel fosso della Fornace e per un altro suo affluente si risale fino nei pressi di Casa Petrognano (quota 593), incontrando il sentiero che porterà, passando sotto “Il Casone” ed attraverso la carrozzabile che porta a Londa, nel fosso di Cornia nei pressi di quota 246. Si risale quindi il torrente e costeggiando prima il Mulino di Gorazzaio e quindi il Mulino del Piano, si sottopassa la carrozzabile di Londa e si giunge fino sotto Petroio. Qui si abbandona il fosso di Cornia e a mezzo di un sentiero ci si porta di casolare in casolare fino a “Il Palazzo” e a Vallepiano. Da Vallepiano, prendendo il ruscello sottostante si cala nel fosso di Rincine, se ne discende il corso per circa 200 metri e quindi si risale per un suo affluente di sinistra fino al cimitero di Caiano. A Caiano si prende la mulattiera che per Casa Nuova porta al “Tiglio” dove, a mezzo di un ruscelletto si arriva nel sottostante fosso di Uccione, che si discende per circa metri 250 e cioè fino alla sua confluenza con il torrente che viene giù da Castello. Si risale quest’ultimo fin sotto al Castello (quota 595) e quivi si abbandona, prendendo un piccolo fosso che si risale per la lunghezza del suo corso fino a ridiscendere nuovamente per mezzo di un altro ruscello e passando sotto Casa Scassi, nel torrente Moscio. Si percorre il letto del torrente fino a circa metri 200 dall’abitato di Londa e quindi si abbandona per seguire un suo affluente di sinistra che si risale fino a giungere nei pressi di un casolare isolato da dove, a mezzo di un sentiero e quindi di una mulattiera, si giunge a Casa Rocca Secca. Da Casa Rocca Secca seguendo la mulattiera si passa da Sassineta, Caselle, incontrando la carreggiabile Turicchi-Rata in prossimità di quest’ultima. Si prende la suddetta carreggiabile e in direzione di Turicchi si percorrono su di essa circa metri 400 dopo i quali si abbandona prendendo il sentiero che ci porta giù nel rio Querceto. Si discende il rio fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Rufina e Londa. Si segue il suddetto confine e passando vicino all’Oratorio di Rugiano si arriva fin sopra a Casa Monte, dove si abbandona per scendere normalmente nel sottostante rio Casini.

Si segue il torrente fino ad incontrare la mulattiera proveniente dall’Oratorio di Rugiano che ci porta a Castiglioni. Da Castiglioni, sempre lungo la carrozzabile passando da Petrognano, Fonte Doccia, Villa Baldini, Pinzano, Pomino, Fattoria del Palagio, Casa Querce Grossa (quota 615), Vallilunga, Tosina, si giunge fino a circa metri 200 da Borselli, dove si prende la mulattiera che porta a Casa Valle e girando attorno a Poggio Boscone, si entra nella strada maestra della Consuma nei pressi di quota 587.

Si prosegue fino a Diacceto sulla via maestra e quivi giunti si abbandona per seguire la carrozzabile che passando da Villa Pozzo ci porta a Pelago. Qui, anziché entrare nell’abitato, vi si gira sopra prendendo la carreggiabile che attraverso il torrente Vicano di Pelago passa per Podere Ceti e ci porta nella carrozzabile proveniente da Pelago.

Di qui costeggiando a nord l’abitato di Pelago, e scendendo il corso del torrente Vicano di Pelago,

si incontra la strada maestra Rignano-Pontassieve. Seguendo questa strada, si incontra Casa Podere Arno (quota 130), arrivando alle Fabbriche di cemento, dove si abbandona la provinciale che per Dicomano-S. Godenzo porta a Forlì, ai Frati, passa sul Ponte Vecchio sopra la Sieve e girando a nord dell'abitato di Pontassieve rientra nella via maestra che porta a Firenze nei pressi di un cimitero (località "Il Gobbo"). Si prosegue sulla medesima strada fino ad arrivare al sottopassaggio con la strada ferrata. Quivi giunti, si abbandona la via maestra, e si segue la linea ferroviaria, fino all'incrocio del Borro delle Sieci (quota 80), nei pressi dell'abitato omonimo, e risalendo il corso d'acqua per Torricella, Fornace, Molino Laura (quota 81) si giunge a Mulino del Piano ed alla sua confluenza con il fosso di Rimaggio. Si risale quest'ultimo e passando per Casa Montebello (quota 155), punto in cui si sottopassa la carrozzabile Mulino del Piano-Doccia, girando ad ovest di Strombaccia e di Paroga, si giunge alla sua confluenza con un suo affluente di destra. Si risale lungo quest'ultimo e □amper ecce□do la carrozzabile Fornello-Mulino del Piano si giunge, nei pressi di Sortigallo, ad incontrare la mulattiera che conduce a Pietrimaggio (quota 506). Di qui si prosegue sino ad incontrare la carrozzabile che proviene da Galiga, sotto quota 534. Si segue per breve tratto quest'ultima (circa metri 400) e giunti a quota 520 si abbandona per seguire la mulattiera che passa per le Casacce (quota 435), "La Sturaia" (quota 339), dopo circa metri 100 dalla quale si prende il sentiero che scende a un affluente del torrente Argomenna. Si giunge quindi in quest'ultimo torrente e lo si risale fino ad un mulino ove si prende il corso di un suo affluente che porta fino a Casa Giardino. Qui si prende la carreggiabile che porta ad Acone e la si abbandona circa 200 metri sotto il cimitero omonimo per prendere la mulattiera che passa da Lastro, quota 514, Casa Morra (quota 470), e dopo poco, anziché seguire per Casa Brucoli, si prende il sentiero che cambiandosi presto in mulattiera porta giù nel torrente Uscioli. A mezzo di un piccolo ruscello si risale a Barberino dove prendendo la mulattiera si intersica in quota 597 il confine comunale fra Dicomano e Rufina. Si risale il suddetto confine per proseguire poco oltre sul confine comunale fra Vicchio e Dicomano sul quale si giunge ad incontrare la carrozzabile che da Dicomano porta a S. Martino a Scopeto (quota 340). Si segue quindi la carrozzabile in direzione di Dicomano, giungendo al fiume Sieve in corrispondenza del traghetto. Si attraversa il fiume e si entra nella carrozzabile Dicomano-Vicchio che si segue fino al ponte del Fosso Cantalupo (quota 160). Qui si prende a risalire il sunnominato fosso e passando sotto a Vigna alla Corte, quota 301, Casolare di quota 291, si giunge sotto Orticaia e ad un suo affluente di sinistra che si risale fino ad incontrare la mulattiera che da Frusinaia porta a "La Villa". Si segue la suddetta mulattiera e giunti a metri 100 da Casa il Lago si prende il sentiero che passando vicino all'Oratorio di quota 442 ci porta fin su Poggio Santa Croce (quota 584) dal quale si scende giù per il sottostante torrente nel fiume S. Godenzo nel punto d'inizio della descrizione dei confini di questa zona.

Zona di produzione dei Colli Fiorentini.

Si prende come punto di partenza della descrizione dei confini di questa zona, l'incontro dei tre comuni di Carmignano, Signa e Lastra a Signa sulla sinistra dell'Arno in prossimità della stazione ferroviaria di Carmignano. Di qui si prende la via Pisana fino al ponte Macinaia, seguendo quindi la carrozzabile che passa per le Corti, Granchio, Bellosguardo (quota 180), dove prendendo la carreggiabile si passa sotto Poggio Fantoni e si giunge a Villa d'Avanzo. Si segue quindi la carrozzabile che passando dai Macelli, Lastra a Signa, Santa Maria a Castagnolo, Fornaci, S. Ilario, Villa Tassinari entra nel borro Vallimonte che si segue fino al suo sbocco nel torrente Vingone.

Si risale quest'ultimo passando da Ponte Riccardi, Ponte del Moretto, Casa Pastacardi, Casa Laschina, "La Mantellina", Casa Vingone, giungendo a Ponte Vingone (quota 56) dove si prende la via maestra che per Quattro Madonne e passando da Scandicci, incontra il fiume Greve. Si risale il corso del medesimo passando da Ponte all'Asse (quota 54), "La Gora", e giunti alla sua confluenza col torrente Ema, si abbandona per quest'ultimo arrivando alla sua confluenza col torrente di Certosa nei pressi di Galluzzo. Sempre lungo il torrente Ema si prosegue incontrando Ponte Nuovo (quota 63) Ponte a Tozzi e "Le Cascine del Riccio" (quota 70), Ponte Rosso (quota 79) e giungendo a Ponte Ema (quota 78). Qui si abbandona il torrente e dopo aver seguito per circa m. 500 la strada

che conduce a Grassina, si prende la carrozzabile che passa per Bagno a Ripoli (quota 77), Villa Giovannoni, Quarto (quota 86), "l'Olmino" (quota 113), Villa Brogi, Rimaggio, Villa Gerini (quota 105), Badia e Candeli (quota 89). Da questo punto il confine segue breve tratto quello amministrativo fra i comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli, fino a incontrare la ferrovia Pontassieve-Firenze. Corre lungo di essa fino all'incrocio col torrente Mensola (quota 59). Si risale il corso del torrente Mensola fino ad arrivare a Ponte a Mensola, dove si prende la strada maestra che porta a Firenze fino ad arrivare a Coverciano. Qui si abbandona pe r seguire il confine comunale fra i comuni di Firenze e di Fiesole, che passando a monte di "Maiano di Sotto" a valle del "Giardino" (quota 117), e da S. Domenico, scende giù nel torrente Mugnone.

Si risale il corso del torrente fino a giungere a Ponte alla Badia, si entra nella via Faentina, sempre lungo la quale si passa da Pian di Mugnone, "Le Caldine", la "Querciola", Bottega dell'Olmo, fino a giungere a quota 503 all'incontro cioè con la carrozzabile proveniente da Bivigliano e con l'altra che porta a Mulin del Piano e a Santa Brigida. Si prende quest'ultima passando da Casa Alberaccio (quota 546), Colonne, Massetto, Roncolino, "Le Lucole", Santa Brigida, Doccio, Villa Neri a Fornello, dopo il quale si prosegue ancora per circa metri 600 per poi abbandonare la carrozzabile e seguire, più a monte, prima la carreggiabile, e poi la mulattiera che passa per Sportigallo, Pietrimaggio (quota 506).

Da questo punto il confine s'identifica con quello della zona della Rufina, già descritto, fino nella prossimità di Pelago.

Seguendo la carrozzabile proveniente da Pelago, si passa da Paterno (quota 393) e si arriva a Ponte Pagiano, dove si discende per il torrente Vicano di S. Ellero fino ad arrivare al punto d'incontro con un affluente di sinistra che viene risalito, fino ad arrivare nuovamente alla carrozzabile di Pelago. Su di essa, passando per la Fattoria di Pitiana, si giunge a Donnini, dove si prende la carrozzabile che porta a Reggello e sempre lungo la stessa si passa per Pitiana, Villa Albero, Mulin dell'Albero, Casa Riva, S. Donato, Mulino della Romola, Villa Graffi, Pietrapiana e Caselli. Qui giunti ci si porta sopra la strada seguendo la mulattiera, fino ad incontrare il primo affluente di destra del borro Rota, lungo il quale si scenderà nella carreggiabile che ci porta a Reggello.

Da Reggello, seguendo la carrozzabile posta a sinistra del borro Cascese e passando presso Camprenna si arriva a quota 342 nei pressi di Tallini, dove riprende la carrozzabile che porta a Pian di Scò. Si segue quest'ultima attraversando il borro Rifontolano fino ad incontrare il confine provinciale fra Firenze ed Arezzo a quota 340.

Si segue quindi il suddetto confine sino a Vaggio; di qui si prosegue sulla strada carrozzabile proveniente da Figline Val d'Arno per circa metri 250 (quota 174), e quindi si prende la carrozzabile che porta ad Ostina. Da Ostina si scende nel sottostante torrente Rediluco e si risale lungo la carreggiabile che porta a Sant'Andrea a Cascia. Giunti nei pressi del podere Renzi, si abbandona la carreggiabile e passando sotto quota 267 si arriva alla carrozzabile che da Ponte Olivo porta a Sant'Andrea, giungendo fin quasi a quest'ultimo (quota 300). Quivi a mezzo di un sentiero, si cala nel borro Soccini, e lo si discende fino ad arrivare alla carrozzabile che da Ponte Olivo porta a Cancelli, lungo la quale si giunge fino a Castellina Vecchia. Si lascia Castellina Vecchia, si discende nel fosso della Tornia per quindi risalire immediatamente , nella carreggiabile che per Fondoli e quindi per una strada poderale ci porta nella carrozzabile che da Cancelli conduce a Rignano. Si segue questa ultima girando attorno a Casa Costa (quota 267) e passando per quota 201, quota 155, Casa Leone, Palazzetto, si arriva fino alla diramazione (quota 127) che porta a S. Donato, passando per Carraia e Vallilunga. Si segue quest'ultima fin sotto il Roncicatoio, quivi la si abbandona per risalire al medesimo e quindi ridiscendere nella carreggiabile che passando sotto a quota 226, giunge alla carrozzabile che unisce le frazioni di Leccio e Sanmezzano a S. Ellero. Si prende quest'ultima e passando presso quota 125, Casino, Podere Marnia e mantenendosi paralleli al corso del torrente Marnia si giunge ad incontrare (quota 110) la via maestra che da Rignano per Pontassieve porta a Firenze.

Si segue la suddetta strada e mantenendosi spesso in vicinanza della riva destra dell'Arno, si passa da S. Ellero e dalla sua stazione ferroviaria, da Casa Buonriposo, Canicuccioli, Casellina e s'attraversa l'Arno in corrispondenza del Mulino Massolina. Qui si prende la carrozzabile che

passando sul ponticello di quota 123 giunge alla fattoria Casolari dove, seguendo una strada campestre e quindi un sentiero, si passa girando sotto “La Torre”, dai casolari di quota 180 giunge ad una carreggiabile che ci porta a Cogranuzzo (quota 231) e Casa Colle (quota 251). Da Casa Colle lungo una strada campestre che poi si cambia in sentiero, si scende giù nel fosso di Pagnano per risalire immediatamente con una strada campestre a Casa Riciosani (quota 196) e proseguire, passando da casa di quota 261, e a valle della Fattoria di Pagnano e di Bombone, per Case Fantoni (quota 264), case di quota 240, arrivando così fino a “Sezzano di Sopra” e alla carrozzabile che porta a Rignano. Da questo punto si scende nel sottostante fosso per risalire poco dopo lungo un suo piccolo affluente di destra ed arrivando così fino alla strada campestre che porta al casolare di quota 239 e quindi nel sottostante fosso, il cui corso si discende fino alla sua prima confluenza per risalire per l’altro affluente, fino ad incontrare la strada poderale che passando dalla casa di quota 240 (metri 500 circa a valle di Santa Maria), giunge a casa Verazzano e a casa quota 207. Si discende poi nel fosso della Mollaia e si risale sempre lungo la strada campestre a Casa Albiera, Corsignano, casa di quota 225, s’intersica la carrozzabile che dalla Chiocciola porta a Rignano, si passa per Casa l’Olmo, si giunge così all’Oratorio posto sulla carrozzabile, diramazione della sunnominata.

Si risale lungo questa strada fino ad arrivare sotto le Case di Poggio Francoli; qui si abbandona per prendere la carreggiabile che scende nel fosso delle Formiche e quindi cambiatasi in carrozzabile prosegue passando sotto Case le Lame (quota 191) fino a Rimaggio (quota 177), dove si abbandona per risalire il corso del fosso del Massone per circa metri 500, prendendo quindi la mulattiera che passa dal cimitero di Olmeto. Al cimitero suddetto si lascia la mulattiera e si scende nel rio dei Bagnani lungo un affluente del medesimo, e dopo averne disceso il corso per un 200 metri per mezzo di una strada campestre passando da ”La Colombaia”, si arriva a S. Lorenzo a Cappiano, da cui si discende lungo il fosso di Cappiano fino alla confluenza col fosso dell’Entrata. Si risale quest’ultimo fino a giungere alla carrozzabile proveniente dalla Villa Entrata, e si segue la medesima passando da “La Spagna” (quota 269), La Taverna, Casa Torricella, Fattoria di Loppiano, incontrando la carrozzabile che viene giù da Brollo e da S. Pietro al terreno nei pressi di S. Vito. Si risale quest’ultimo passando dal cimitero di S. Vito, e arrivando al borro di Rimaggio, che si segue per circa metri 300, dove prendendo la mulattiera e quindi la strada campestre, si passa per Casa Bonallo (quota 324), Casa Bonaluzzo, incontrando quindi un affluente di borro di Rimaggio nei pressi di un mulino, ed arrivando alla carrozzabile che da Brollo conduce a Figline Val d’Arno. Si segue questa carrozzabile passando da Casa Borre, Casa Bellosguardo, Casa Puccetto e prendendo quindi la strada campestre che porta a Casa il Bagno e al borro di S. Biagio. Qui giunti si risale per un affluente di quest’ultimo e dopo circa metri 500 si prende la campereccia che passa da Casa Cavalupi, Villa Pescialunga e incontra la carrozzabile che viene giù da S. Martino. Si abbandona la strada e si scende lungo un suo affluente nel borro delle Granchie per risalire immediatamente dall’altra sponda lungo una costa e ridiscendere per un fosso nel borro di S. Anna. Si risale il torrente e sotto Villa Norcenni lo si abbandona per risalire alla medesima. Da questa Villa lungo la carrozzabile si attraversa il borro di Ponte Rosso e si giunge ad un casolare isolato, dove lasciata la strada si scende nel sottostante fosso e si risale a Casa Golfonaia. Da Casa Golfonaia lungo la carrozzabile che passa sotto quota 270 si arriva a Pavelli (quota 274). Questa strada è recente e sulla carta topografica non figura; corrisponde però pressapoco alla mulattiera ivi segnata. Da Pavelli dopo circa 100 metri percorsi sulla carrozzabile che porta a Ponte agli Stolli, si prende la campereccia e quindi il sentiero che porta a Mulino Mugnaione ed al borro Cesto che viene risalito passando per Molino Varichieri fino al Ponte agli Stolli. Si prosegue per il borro del Valico fino ad abbandonarlo per risalire il corso di un suo affluente che ci porta alla Fattoria di S. Leo e di qui lungo la carrozzabile, si arriva a Celle.

Da Celle percorrendo la carreggiabile, si passa da Casa Mosca, si giunge nel borro di Buco Querceto e lo si discende fin sotto le Case allo Stecchi ove s’incontra con borro delle Scale. Si risale quest’ultimo, e prendendo poi un suo affluente di sinistra si giunge a Santa Lucia (quota 505), e proseguendo per la mulattiera si arriva a Casa Carpignano (quota 521) da dove si cala per il sottostante ruscello nel borro di S. Biagio discendendone il corso fin sotto Casa il Vento (quota 434), alla quale si risale abbandonando il torrente, da Cafagio seguendo la mulattiera prosegue fino

ad arrivare ad un fosso che si discende fino alla sua confluenza con un altro ruscello che si risale incontrando la mulattiera sotto Casa Querceto. Si prende questa mulattiera che cambiandosi in campereccia passa da Casa Pian di Abeto e incontra la carrozzabile che proviene da Brollo. Si segue quest'ultima passando per l'Oratorio sotto Casa Masetto, e poco dopo la fonte sotto Poggio alla Croce, si trova il punto d'incontro dei confini amministrativi fra i tre comuni di Incisa Valdarno, Figline Valdarno e Greve. Da questo punto il confine della zona coincide con quello già descritto del Chianti Classico (fiorentino), fino ad incontrare il confine della provincia di Siena (in comune di Barberino), in corrispondenza del torrente Drove.

Di qui, dopo aver per breve tratto seguito il confine provinciale, lo si abbandona sotto Ponzano, per risalire lungo un fosso fino a Ponzano (quota 302), e quindi lungo la carreggiabile si passa da "Le Cave", entrando nella via maestra Firenze-Siena in prossimità di un cimitero. Si segue la medesima passando per Pian di Ponzano, "La Prataccia", quota 312, Monte Petri, e giungendo alla diramazione che porta a Pastine (quota 333), a circa metri 500 da Barberino d'Elsa. Qui lungo un fosso che passa sotto Casa Santa Lucia, si giunge sotto Casa Scheto ad incontrare il borro Agliena, e lungo quest'ultimo si prosegue passando a nord di Santa Maria a Bagnano, e giungendo alla confluenza con "Il Rio". Si risale "Il Rio" per circa metri 200, fino cioè ad incontrare la carrozzabile che conduce a Nebbiano e a Marcialla e si discende la medesima fino ad incontrare la carreggiabile che passando per il "Sodo", Montigliano (quota 174), Strada (quota 196), incontra la carrozzabile sotto S. Lazzaro. Lungo la medesima e passando per il cimitero di S. Lazzaro, "Il Pozzo", Betto, Rogai (quota 242), Fiano, Villa Palchetto, S. Donato, Podere della Chiesa (quota 370), Casa Pini (quota 369), Podere Ghiole, "Il Quercione", Casanova (quota 236), "Le Fornacette", si giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il Molino Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebianca, Podere del Ponte, si giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto Podere Barrucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, la si abbandona, per ridiscendere nel torrente e seguire così il confine amministrativo fra i comuni di Montelupo e Montespertoli, per quello tra i comuni di Montelupo e Lastra a Signa, indi il corso del torrente Pesa fino all'abitato di Montelupo.

Da Montelupo, il confine della zona è segnato dalla riva sinistra dell'Arno fino al punto di partenza della descrizione della zona.

Zona di produzione dei Colli Senesi.

Questa zona viene distinta in tre comprensori i cui confini sono i seguenti:

a) Colline Senesi – Partendo dal punto in cui la strada da Certaldo a S. Gimignano (a circa 1 km da Certaldo) incontra il confine comunale, il limite di questo comprensorio segue il confine comunale di S. Gimignano fino al punto- presso la località Castel S. Gimignano- in cui incontra il confine comunale di Colle d'Elsa.

Da qui il limite della zona segue il confine di quest'ultimo comune fino al punto (a circa 1 km dalla località di Mulino d'Elsa) in cui il confine comunale incontra la strada, che da Colle d'Elsa conduce alla colonna di Montarrenti. Il limite di zona segue ora tale strada fino all'incontro del confine comunale di Sovicille; da qui segue il confine di quest'ultimo comune fino alla località Monte Acuto; segue ora la strada vicinale che conduce alla Fattoria di Torri e da qui la comunale fino alla frazione di Rosia; da qui segue la strada vicinale che conduce alla fattoria di Ampugnano, poi quella, prima vicinale e poi comunale, per Carpineto e Barontoli, fino ad incontrare il confine comunale di Siena. Segue ora questo confine per breve tratto fino alla località Montecchio; segue poi la strada vicinale per Costalpino, ove attraversa la strada comunale Siena-Ginestreto e prosegue lungo la strada vicinale di Doglia fino all'incontro della statale Siena-Roma, che segue per brevissimo tratto.

Prosegue poi per la strada vicinale di Bucciano; quindi, lungo un piccolo fosso, raggiunge la strada comunale Certosa-Renaccio. Con una linea retta virtuale in breve tratto attraversa la ferrovia Siena-

Chiusi e la strada provinciale arrivando fino alla località di Val di Pugna. Sempre con una linea virtuale, passa prima da Villa Colombaio, poi da S. Regina ed infine a Pieve a Bozzone. Segue ora la strada che dalla località Due Ponti, conduce a Monteaperti fino ad incontrare prima di quest'ultima località, il confine comunale di Castelnuovo Berardenga. Segue ora il confine di questo comune prima procedendo a sud fino a Taverne d'Arbia, poi ad est e a nord-ovest fino a incontrare il confine della provincia a Monte Largo. Segue detto confine fino all'incrocio del borro Ambrella della Vena presso "Le Pancole".

Da questo punto il confine della zona s'identifica con quello del Chianti classico fino ad incontrare il confine fra la provincia di Firenze e di Siena in corrispondenza della strada che da S. Giorgio porta a Barberino Val d'Elsa. Di qui continua lungo il confine provinciale fino al punto di partenza della zona presso Certaldo.

b) Colline di Montalcino – Il limite di questo comprensorio è costituito dai confini comunali dei due comuni contermini di Montalcino e di Murlo.

c) Colline di Montepulciano – Questo comprensorio partendo dal punto, nel Pian di Sentino, in cui il confine comunale di Sinalunga attraversa la ferrovia Siena-Chiusi e la strada provinciale Rapolano-Sinalunga, il limite di zona segue il confine comunale di Sinalunga fino presso il podere S. Biagio; di qui segue il confine comunale di Torrita di Siena fino alla località Poderaccio, e poi il confine di Pienza fino alla località Cacchini. Da questo punto procede fino a Pienza lungo la strada Castelmuzio-Pienza; dopo Pienza, continua lungo la strada Pienza-Montepulciano, fino al punto in cui questa incontra il confine comunale di Montepulciano. Segue allora questo confine comunale fino alla località "la Villona". Di qui con una linea virtuale, giunge fino alla località "il Bagno" nel comune di Chianciano. Segue ora la strada Chianciano-Chiusi, fino all'incontro, presso il podere S. Giusto, col confine comunale di Chiusi. Segue poi questo confine fino alla località Palazzo Tosoni; di qui con una linea virtuale raggiunge la località Melegnano e con altra linea la strada Chiusi città-Chiusi stazione, a circa un chilometro dalla città, al bivio di una strada vicinale. Da qui procede lungo la strada fino a Chiusi città, poi con una linea virtuale raggiunge la vicina strada Dolciano-Chiusi, che segue per breve tratto. Poi procede lungo la strada vicinale che passa per la località "Francaville" e "il Boncio" fino ad incontrare il confine comunale di Chianciano, che segue fino all'incontro del confine comunale di Montepulciano; segue poi questo fino all'incontro della linea ferroviaria Siena-Chiusi.

Da questo punto il limite di zona segue ininterrottamente la linea ferroviaria Siena-Chiusi, fino al punto indicato in principio della descrizione.

Zona di produzione dei Colli Aretini.

La bassa valle dell'Arno, e quella del suo affluente "Ambra", divide questa zona in tre comprensori, rispettivamente: quello di destra Arno, sinistra Arno-sinistra Ambra, sinistra Arno-destra Ambra.

Di ciascuno d'essi si dà la descrizione dei confini:

Comprensorio destra Arno – Si parte da un punto corrispondente al confine della provincia di Arezzo con quella di Firenze in località "Ponte del Matassino" sulla strada Figline Valdarno-Piandiscò, e seguendo la strada denominata degli "Orbini", si raggiunge la fattoria di Renacci. In località Santa Maria il confine piega decisamente a nord-est, s'inoltra nella stretta vallatella delle "Cave" lungo l'omonima strada e raggiunge l'abitato della "Penna" in comune di Terranova Bracciolini. Da tale località il confine segue la via campestre che porta a Montelungo e di poi lungo la via comunale della "Cicogna", "Sergine" e "Viterata", raggiunge l'abitato di Laterina capoluogo dell'omonimo comune. Si segue ancora la strada per "Castiglion Fibocchi" sino al paese, poi lungo la strada di Meliciano si raggiunge la Badia di Capolona e il Castelluccio.

Dal Castelluccio si giunge a Giovi paese; da questo lungo la sponda destra del fiume Arno si arriva sino alla fattoria "La Nussa". Qui si attraversa l'Arno al Ponte Caliano, e si scende per Marcena, seguendo la base delle colline sino al Ponte alla Chiassa. Dal Ponte alla Chiassa il confine passa lungo le prime pendici collinari alla quota di m. 300, toccando Tregozzano, Antria, S. Polo,

Staggiano, Bagnoro, S. Marco, fino a incontrare la ferrovia Arezzo-Roma alla località "Olmo" e di là segue la strada nazionale romana fino a Rigutino. Quivi termina verso sud il primo comprensorio ed infatti il confine da questo punto volge verso nord-est s'inoltra lungo il crinale del Monte Lignano, lo circuisce alla quota di livello 600 e raggiunge S. Cosimo. Sulle colline che stanno ad est di Arezzo si raggiunge Saccione, poi, lungo la linea ferroviaria per Sansepolcro, Gragnone, Bossi e Querceto, dalla cui località volgendo verso nord si arriva a S. Firenze, frazione del comune di Arezzo. Da S. Firenze lungo la quota di livello 450-500 ed attraverso Peneto, Staggiano e Pomaio si perviene a Gello, altra piccola frazione del comune di Arezzo. Si continua ancora verso nord, si tocca Capriano e il Chiavaretto per raggiungere il Molino del Buco, alla quota di livello 353. Fatto un angolo acuto, il confine piega decisamente verso sud-ovest, gira attorno a Montegiovi, raggiunge la via di Subbiano e per essa perviene a Ponte Caliano. Non più strade o fiumi limitano ora il confine del comprensorio, ma quote di livello varianti da 400 ai 450 metri. Lungo le colline di Capolona prima, fino a Casa Vecchia, poi, per Pieve S. Giovanni e attorno al Poggio Macchione, si arriva in prossimità di Gello Biscardo in comune di Castiglion Fibocchi.

Da Gello Biscardo, sempre lungo la curva di livello 450, si raggiunge il "Molinaccio", si ridiscende a Case Corsucci per pervenire al Poggio di Sarno sino a sud di Faeto in comune di Loro Ciuffenna. Adesso il confine si incunea nella valle del "Ciuffenna" fino a Poggio di Loro, ridiscende per circoscrivere il Monte Cocollo alla quota di 550 metri, raggiunge Querceto, Caspri e Mandri e di poi per Quercioli, Puliciano e Villa Mora, perviene al limite estremo del confine della provincia di Arezzo con quella di Firenze. Girando a nord-est seguendo il confine della provincia si raggiunge il punto di partenza alla località "Ponte del Matassino".

Comprensorio sinistra Arno-sinistra Ambra. – Si parte dalla località "Pettini" e lungo la ferrovia Arezzo-Roma si raggiunge Bucine capoluogo dell'omonimo Comune. Da tale punto il confine entra decisamente nella valle dell'Ambra, in un primo tempo non seguendo alcuna strada ma raggiungendola ben presto a Panzano. Lungo la via senese per Cennina, Duddova, S. Marino e Pietraviva si perviene al punto corrispondente al confine della provincia di Arezzo con Siena alla località "Ciglio". Fatto un angolo acuto rivolto a nord, il confine del comprensorio si identifica nel confine del territorio provinciale fino a raggiungere la Casa Lavatoio. Di qui, seguendo dapprima un torrentello, poco dopo quota 360, incontra la strada di Monastero, e la segue scendendo fin presso Casa Santa Lucia a quota 268. Con un deviamento del confine verso sud-ovest, per il "Casalone", risale il borro Frati fino ad incontrare la strada Cavriglia-Montevarchi per poi discendere lungo il borro Quercio alla località "Pettini" da cui siamo partiti.

Comprensorio sinistra Arno-destra Ambra – Dalla Villa Migliarina a nord di Bucine, presa come punto di partenza del terzo comprensorio, si segue la strada nazionale Valdarnese che per Malafrasca, Caggiolo e Ponticino conduce in prossimità del Ponte del Palazzone. Si abbandona la via nazionale per inoltrarsi, lungo le strade camperecce, alle pendici di Montalfiore e di S. Martino in Poggio fino a raggiungere la via consorziale che da Viciomaggio conduce a Civitella in Val di Chiana, si segue tale via fino a Civitella, ed oltre; e si incontra il bivio della strada per Monte S. Savino e lo si supera; si tocca Verniana e si incontra la strada di Gargonza per Palazzolo e di poi lungo la via senese, si perviene al confine della provincia di Siena che si segue fino sotto Monte Longo.

Si abbandona nuovamente il confine della Provincia per inoltrarsi nella Val d'Ambra, dove il confine del comprensorio, non ben delimitato da strade, fiumi od altro, ma dagli stessi confini delle proprietà, perviene alla strada senese in prossimità dell'abitato di Sogna. Si segue tale strada per 3 chilometri circa e a Casa Caroni la si abbandona. Il confine ora non ha limiti bene precisati sulla carta, ma in effetti esso segue le sinuosità delle curve di livello, esclude la parte pianeggiante della valle, si fissa ai confini delle proprietà private, ed attraversato Capannole, Castiglione Alberti, Ca' Stracca, Pianacci, raggiunge nuovamente il punto di partenza alla Villa di Migliarina.

Zona di produzione delle Colline Pisane.

L'estremo est del confine della zona delle Colline Pisane, è rappresentato dal punto che corrisponde al crocicchio della strada della Val d'Era con la strada denominata "Via delle Saline",

presso il km 21, situato nel comune di Terricciola.

La linea di confine prosegue verso nord, segnata dal torrente Sterza, fino alla sua confluenza col fiume Era. Corre poi lungo questo fiume fino a nord di Capannoli, nel punto cioè dove si diparte la carrareccia che passando per Case Roglio, conduce a Montacchita. Poi la delimitazione del percorso del confine è rappresentata dal botro del Marchesato e dalla strada che conduce a Camugliano e a Casa Terrabianca estremo confine nord, e si trova al crocicchio che la strada Ponsacco-Lari fa con la Fossa Nuova e trovasi nel comune di Lari, presso la località denominata "Il Poggino". Ora il confine è delimitato dalla strada Ponsacco-Perignano fino al punto in cui la strada s'incrocia con quella Lavaiano-Crespina. Prosegue in direzione sud per la strada Lavaiano-Crespina fino all'incrocio con la strada che conduce alla località denominata "Ceppaiano" e da qui a casa Piccioli, Villa d'Achiardi, fino all'incontro con il rio Tavola. La linea di confine prosegue verso ovest, seguendo il rio Tavola e giunta all'incontro con la strada che conduce a Collesalvetti e la lascia per proseguire per questa fino all'incontro con la via Aurelia.

È questo l'estremo confine ovest ed il punto è precisato dal casello ferroviario, che si trova all'incrocio della via Aurelia con la ferrovia ed il torrente Tora ad un chilometro e mezzo circa dalla stazione di Collesalvetti, in comune di Fauglia.

Segue per la via Aurelia fino alla località denominata "Torretta Vecchia" e da qui il confine è delimitato dalla via "Piano della Tora", che passa per la frazione di Acciaiolo, in comune di Fauglia, fino presso la località denominata "Casetta". Da questa località, che rappresenta il limite dei comuni di Fauglia, Crespina e Lorenzana, il confine percorre per la località denominata il "Podere Nuovo", Casa al Fico, proseguendo poi per il rio Galiano. Poi la delimitazione prosegue per la strada che conduce alla località denominata "Casa Capoluogo" e da qui passa per il Poggio alle Talpe, seguendo la linea di confine del Comune; segue il torrente Forra fino presso la località denominata "Ville Pisane", passa a valle di Monte Alto, Poggio alla Nebbia, Poggio Biancanelle, Poggio Prunicci.

La delimitazione prosegue a valle di Poggio Roccacce, Poggio Canfore, Poggio Sughera e segue per un tratto il torrente delle Donne fino presso il Molino delle Gusciane, rappresentando questo punto l'estremo confine sud in comune di Chianni.

Poi il confine è delimitato dal torrente Sterza e si ricongiunge all'estremo est da cui s'è iniziata la descrizione della zona.

Zona di produzione di Montespertoli.

Il limite inizia all'incrocio del confine comunale di Montespertoli con la carrozzabile Fiano-Lucardo e passando per casa Pini (quota 369), podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota 236), Le Fornacette, giunge al torrente Virginio.

Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il molino Baron del Nero, molino La Barbara, molino dell'Albero, molino Torrebianca, podere del Ponte, giunge sotto podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto podere Barucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, si volge a ovest seguendo il confine comunale.

Poco prima del Borro di Gricciano, il limite si innesta sulla strada per quota 82 a Palazzaccio. Dopo Palazzaccio piega a sud-est sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, C.Paolo, C.Arzillo, Ortimino, Sodera, Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all'incrocio con la strada per Nebbiano, dove il limite volge a sud seguendo il confine comunale.

Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino e dall'incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano dove piega a sud-est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a quota 69 ove incontra il confine comunale, che segue fino alla carrozzabile Fiano-Lucardo a quota 369.

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Vin Santo del Chianti" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m..

4.2 Densità di impianto
Gli impianti atti a produrre i vini "Vin Santo del Chianti" devono avere le seguenti densità:
almeno 4.000 ceppi/ettaro per i nuovi impianti ed i reimpianti.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti tali da non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.

4.4 Sistemi di potatura
I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

4.5 Irrigazione, forzatura
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 Resa ad ettaro
Le produzioni massime di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono i seguenti:

Tipologia o zona specifica	Produzione Uva t/ha	Titolo alcolometrico Volumico naturale minimo % vol.
Vin Santo del Chianti	11	10,50
Vin Santo del Chianti Colli Aretini	10	11,00
Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini	10	11,00
Vin Santo del Chianti Colli Senesi	10	11,00
Vin Santo del Chianti Montalbano	10	11,00
Vin Santo del Chianti Colline Pisane	10	11,00
Vin Santo del Chianti Montespertoli	10	11,00
Vin Santo del Chianti Rufina	10	11,00

In ogni caso la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i 4 chilogrammi.
Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto alla specializzata, in rapporto al numero delle piante ed alla produzione per ceppo. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" e "Vin Santo del Chianti" con riferimento alle sottozone devono essere riportati nei rispettivi limiti di cui sopra – fermo restando il comune limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi - purché la produzione globale non superi del 20% i predetti limiti di produzione massima di uva per attaro. Qualora siano superati i suddetti ulteriori limiti decade per gli interi quantitativi prodotti il diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

5.1 Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia la vinificazione è consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purché nell'ambito della regione Toscana.
L'uso delle menzioni relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Montespertoli», e «Rufina», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti», è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate all'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.
In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di venticinque chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purché all'interno della zona di produzione delimitata per la denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti", sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1997 e siano pertinenti a conduttori di vigneti idonei alla produzione dei vini di cui trattasi

Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Toscana e comunicate all'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) e alla competente struttura di controllo.
Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi della normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

5.2 Elaborazioni
Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
- l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale.
- l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il "Vin Santo del Chianti" e al 27% per la tipologia "Occhio di pernice" e per il Vin Santo del Chianti delle relative sottozone; è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;

5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro
La resa massima di uva in vino finito al terzo anno di invecchiamento del vino e la produzione massima di vino ad ettaro sono le seguenti:

Tipologia o zona specifica	Resa uva/vino	Produzione massima hl di vino ad ettaro
Vin Santo del Chianti	35	38,5
Vin Santo del Chianti Colli Aretini	35	35
Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini	35	35
Vin Santo del Chianti Colli Senesi	35	35
Vin Santo del Chianti Montalbano	35	35

Vin Santo del Chianti Colline Pisane	35	35
Vin Santo del Chianti Montespertoli	35	35
Vin Santo del Chianti Rufina	35	35

5.4 Invecchiamento
La vinificazione e l'invecchiamento della denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti", devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento, che si considera concluso al 1° ottobre del terzo anno - o quarto anno per la riserva – successivo a quello di produzione delle uve, può essere contenuto in altri recipienti.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%.

5.5 Immissione al consumo
L'immissione al consumo della denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
L'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti» riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
In annate particolari, su proposta del Consorzio di tutela dei vini "Vin Santo del Chianti", la Regione Toscana può modificare le date di immissione al consumo.

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

1. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

***Vin Santo del Chianti**:*
- colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato;
- odore: etereo, intenso, caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 15,50% vol. di cui almeno il 13,0% vol. svolto;
-- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Vin Santo del Chianti con il riferimento alla sottozona "Colli Aretini":
- colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato;
- odore: etereo, intenso, caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 16,0 % vol. di cui almeno il 13,0% vol. svolto;
-- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Vin Santo del Chianti con il riferimento alla sottozona "Colli Fiorentini":
- colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato;
- odore: etereo, intenso, caratteristico;

- sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 16,0 % vol. di cui almeno il 13,0 % vol. svolto;
-- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Vin Santo del Chianti con il riferimento alla sottozona "Colli Senesi":
- colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato;
- odore: etereo, intenso, caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 16,0 % vol. di cui almeno il 13,0% vol. svolto.
-- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Vin Santo del Chianti con il riferimento alla sottozona "Colline Pisane":
- colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato;
- odore: etereo, intenso, caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 16,0 % vol. di cui almeno il 13,0 % vol. svolto;
-- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Vin Santo del Chianti con il riferimento alla sottozona "Montalbano":
- colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato;
- odore: etereo, intenso, caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 16,0 % vol. di cui almeno il 13,0 % vol. svolto;
-- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Vin Santo del Chianti con il riferimento alla sottozona "Montespertoli":
- colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato;
- odore: etereo, intenso, caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 16,0 % vol. di cui almeno il 13,0% vol. svolto;
-- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Vin Santo del Chianti con il riferimento alla sottozona "Rufina":
- colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato;
- odore: etereo, intenso, caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, secco o con più pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile, dolce;

- titolo alcolometrico volumico totale minino: 16,0 % vol. di cui almeno il 13,0% vol. svolto;
-- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice:
- colore: da rosa più o meno intenso a ambrato carico;
- odore: caldo, intenso;
- sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol. di cui almeno il 14% vol. svolto;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice con il riferimento alla sottozona "Colli Aretini":
- colore: da rosa più o meno intenso a ambrato carico;
- odore: caldo, intenso;
- sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%,0 vol. di cui almeno il 14,0% vol. svolto;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice con il riferimento alla sottozona "Colli Fiorentini" :
- colore: da rosa più o meno intenso a ambrato carico;
- odore: caldo, intenso;
- sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol. di cui almeno il 14,0 % vol. svolto;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice con il riferimento alla sottozona "Colli Senesi" :
- colore: da rosa più o meno intenso a ambrato carico;
- odore: caldo, intenso;
- sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0 % vol. di cui almeno il 14,0 % vol. svolto;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice con il riferimento alla sottozona "Colline Pisane":
- colore: da rosa più o meno intenso a ambrato carico;
- odore: caldo, intenso;
- sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0 % vol. di cui almeno il 14,0 % vol. svolto;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice con il riferimento alla sottozona "Montalbano" :
- colore: da rosa più o meno intenso a ambrato carico;
- odore: caldo, intenso;
- sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0 % vol. di cui almeno il 14,0 % vol. svolto;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice con il riferimento alla sottozona "Montespertoli" :
- colore: da rosa più o meno intenso a ambrato carico;
- odore: caldo, intenso;
- sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0 % vol. di cui almeno il 14,0 % vol. svolto;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice con il riferimento alla sottozona "Rufina":
- colore: da rosa più o meno intenso a ambrato carico;
- odore: caldo, intenso;
- sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0 % vol. di cui almeno il 14,0 % vol. svolto;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Articolo 7
(etichettatura designazione e presentazione)

7.1 Qualificazioni
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

7.2 Menzioni facoltative
È consentito riportare in etichetta le qualificazioni secco, abboccato, amabile, dolce, nel rispetto della normativa comunitaria.

7.3 Località
E' consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

7.4 Annata
Sulle confezioni dei vini a denominazione controllata "Vin Santo del Chianti" anche con il riferimento alle sottozone deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(confezionamento)

8.1 Volumi nominali
I vini a denominazione di origine controllata “Vin santo del Chianti” anche con il riferimento alle sottozone devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacità non superiore a 1,500 litri.

8.2 Tappatura e recipienti
Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Vin Santo del Chianti” all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento.
Per il confezionamento dei vini di cui all’art. 1 sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. , ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare. E’ vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. E’ ammesso l’uso del tappo a vite solo per i recipienti di capacità non superiore a litri 0,187.

ALLEGATO 1

Vitigni complementari.

Bacca rossa:
Abrusco n., Aleatico n., Alicante n., Alicante Bouschet n., Ancellotta n., Barbera n., Barsaglina n., Bonamico n., Bracciola nera n., Calabrese n., Caloria n., Canaiolo n., Canina nera n., Carignano n., Carmenere n., Cesanese d'Affile n., Ciliegiolo n., Colomabna nera, Colorino n., Foglia Tonda n., Gamay n., Groppello di S. Stefano n., Groppello Gentile n., Lambrusco Maestri n., Malbech n., Malvasia n., Malvasia Nera di Brindisi n., Malvasia Nera di Lecce n., Mammolo n., Mazzese n., Merlot n., Montepulciano n., Petit Verdot n., Pinot Nero n., Polleria nera n., Prugnolo Gentile n., Rebo n., Refosco dal Peduncolo Rosso n., Sagrantino n., Sanforte n., Sangiovese, Schiava Gentile, Syrah n., Tempranillo n., Teroldego n., Vermentino Nero n..

Bacca bianca:
Albana b., Alabarola b., Ansonica b., Biancone b., Canaiolo Binaco b., Chardonnay B., Clairette b., Durella b., Fiano b., Grechetto b., Greco b., Incrocio Bruni 54 b., Livornese Bianca b., Malvasia Bianca di Candia b., Malvasia Istriana b., Malvasia Bianca Lunga, Manzoni Bianco b., Marsanne b., Moscato Bianco b., Muller Thurgau b., Orpicchio b., Petit Manseng b., Pinot Bianco b., Pinot Grigio g., Riesling renano b., Riesling Italico b., Roussane b., Sauvignon b., Semillon b., Traminer Aromatico Rs., Trebbiano Toscano, Verdea b., Verdello b., Verdicchio Bianco b., Vermentino b., Vernaccia di S. Gimignano b., Viogner b..

11A12173

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-223) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.